SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 ottobre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016.

Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati. (16A07192) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2016.

Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. (16A07193). . . . . *Pag.* 51

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 29 agosto 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (16A07072) . . . . *Pag.* 55

DECRETO 31 agosto 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (16A07071). . . . . *Pag.* 56

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 settembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 396). (16A07070) . . . . *Pag.* 57

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERA 15 settembre 2016.

Modifica dell'articolo 20 del regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità. (Delibera n. 355/2016) (16A07092) . . . . *Pag.* 60

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prelynca» (16A07050) . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrix» (16A07051) . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Extroplex» (16A07052) . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dolipro» e «Nirolex flu tripla azione». (16A07053). . . *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Zentiva» (16A07054). *Pag.* 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rizatriptan Mylan Generics». (16A07055). . . . . *Pag.* 63

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Italept» (16A07056). . . . . *Pag.* 63

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Plattner S.r.l., in Belluno. (16A07057) . . . . *Pag.* 64

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Xarelto» (16A07058) . . . . *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Creon» (16A07098). . . . . *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Aurobindo Italia». (16A07099) . . . . *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klacid» (16A07100) . . . . *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orotre» (16A07101). . . . . *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaditen». (16A07102). . . . . *Pag.* 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Targosid». (16A07103). . . . . *Pag.* 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teicoplanina Zentiva» (16A07104) . . . . *Pag.* 67

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mencevax Acwy». (16A07105) . . . . *Pag.* 67

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Hospira». (16A07106) . . . . *Pag.* 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eprex». (16A07107) . . . . *Pag.* 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zestril». (16A07108) . . . . *Pag.* 69

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopinovo». (16A07109) . . . . *Pag.* 69

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.a., in Napoli. (16A07110) . . . . *Pag.* 70

Ministero dell'interno

Rideterminazione della sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2014, da applicare alla Città Metropolitana di Torino. (16A07073) . . . . *Pag.* 70

Ministero dello sviluppo economico

Nuova procedura per la formazione delle graduatorie regionali per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre - CH 58 UHF nella Regione Marche. (16A07218) . . . . *Pag.* 70

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 27 settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: "Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 1° agosto 2016 e scadenza 1° dicembre 2026, quinta e sesta tranche.". *(16A07260)* . *Pag.* . .70

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2016.

Regolamento recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali, ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. (Regolamento n. 29). (16A06934)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016.

Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive», recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati;

Considerato che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio fissato dall'art. 11, comma 2, lettera *a)*, della direttiva 2008/98/CE, è necessario raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito nell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la gerarchia della gestione dei rifiuti, come individuata nell'art. 4 della predetta direttiva 2008/98/CE, ha stabilito che il recupero energetico dei rifiuti rappresenta un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti;

Visto l'art. 16 della predetta direttiva 2008/98/CE, relativo ai principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

Ritenuto indispensabile strutturare una rete di impianti sufficienti a trattare i rifiuti che residuano da una raccolta differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi rifiuti, il ricorso allo smaltimento in discarica;

Visto l'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla predisposizione, all'adozione e all'aggiornamento dei piani di gestione rifiuti, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani di gestione rifiuti, nonché i contenuti minimi essenziali nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla Parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento, nonché l'individuazione del relativo fabbisogno residuo avvengano tenendo conto della pianificazione regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti in esercizio o autorizzati a livello nazionale;

Ritenuto necessario effettuare — così come richiesto dalle regioni nelle sedute tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015 e del 9 settembre 2015 — una puntuale ricognizione dei dati della capacità e dell'operatività delle infrastrutture dedicate all'incenerimento dei rifiuti, con le regioni, le province autonome e con tutti i singoli gestori degli impianti;

Rilevata la necessità di effettuare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione del fabbisogno di incenerimento nazionale dei rifiuti urbani e assimilati, sull'ipotesi di raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata stabilito dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e pari al 65 per cento in tutte le regioni;

Rilevato inoltre che alcune regioni e province autonome hanno adottato, secondo i rispettivi piani di gestione rifiuti, obiettivi più ambiziosi rispetto all'obiettivo minimo di raccolta differenziata di legge, nonchè obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati;

Rilevato altresì che in alcune regioni, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento, sono state adottate politiche relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento;

Considerato che l'individuazione di un fabbisogno basato su percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti urbani e assimilati, determinerebbe una capacità impiantistica sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali;

Rilevato che il ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata ha determinato, per alcune regioni, la realizzazione o la previsione di realizzazione di impianti di trattamento preliminare necessari a trattare tutti i rifiuti urbani che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata, anche al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Rilevato inoltre che tali impianti di trattamento preliminare hanno una capacità spesso superiore rispetto al fabbisogno di trattamento calcolato su una quantità di rifiuti residui derivanti da una raccolta differenziata a norma di legge;

Ritenuto opportuno precisare che tali impianti, al crescere della raccolta differenziata, potranno essere opportunamente convertiti coerentemente con la necessità di ottemperare agli obblighi di riciclaggio dei rifiuti urbani;

Ritenuto necessario tenere conto della capacità impiantistica di trattamento preliminare realizzata e in previsione di realizzazione, ai fini della corretta gestione dei rifiuti in ragione di un ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di un deficit di capacità di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati per determinate aree regionali;

Considerata la necessità di prevedere un meccanismo che consenta di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale, anche in ragione:

a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata attuate dalle regioni nel periodo intercorrente da novembre 2015 alla data di entrata in vigore del decreto;

b) di politiche di dismissione di impianti o di riduzione di capacità di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento;

c) della efficienza di riciclaggio e recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico-biologico, qualora superiore a quella indicata nell'allegato II;

d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre 2015 per gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di recupero del combustibile solido secondario (CSS) e delle frazioni secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;

e) di accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;

Vista l'istruttoria compiuta analiticamente rispetto ai piani di gestione dei rifiuti resi disponibili dalle amministrazioni regionali;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare la capacità di incenerimento e gli impianti con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo per macroaree geografiche e indicare, altresì, le regioni nelle quali tali impianti e tali potenzialità devono essere realizzate;

Ritenuto opportuno, altresì, individuare le capacità di incenerimento e l'impiantistica necessaria da realizzare, tenendo conto dei rifiuti decadenti dal trattamento degli urbani e assimilati;

Ritenuto opportuno che la Regione Sicilia e la Regione Sardegna vengano considerate macroaree autonome, in ragione della necessità di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei rifiuti e delle peculiarità geografiche insulari;

Ritenuto necessario, al fine di indicare le regioni nelle quali devono essere realizzati gli impianti, basarsi sulle disposizioni dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e dunque alla «finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale», nonché alla necessità di tenere conto della «pianificazione regionale» e all'esigenza «di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione»;

Visto il parere favorevole, condizionato, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 15/CSR del 4 febbraio 2016;

Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 42 del 24 febbraio 2016, recante disposizioni in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica delle misure di pianificazione e programmazione previste in attuazione del dispositivo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

Dato atto che, nell'ambito delle previsioni di cui alla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in adesione a quanto stabilito dalla direttiva sopra citata, la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità procedente, ha provveduto a redigere il rapporto preliminare di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente ad oggetto i contenuti programmatici previsti in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

Dato atto che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha trasmesso il citato rapporto preliminare alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per l'acquisizione del relativo parere;

Visto il parere n. 2100 del 10 giugno 2016, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che «il Rapporto preliminare delinei un programma recante l'individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, senza i contenuti per essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VAS», invitando, per l'effetto, «l'Autorità competente a voler verificare la procedibilità dell'istanza»;

Vista la nota prot. 16298 del 20 giugno 2016, con la quale la competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato che «anche alla luce di quanto sollecitato dalla stessa CT-VIA, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS concernente il programma in oggetto non può essere ulteriormente proseguito»;Vista la nota prot. 10066 del 4 luglio 2016, con la quale la competente Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato la non sussistenza dei presupposti per sottoporre a valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali relativi alla individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonchè l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili;

Ritenuti non sussistenti i presupposti necessari per sottoporre a valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali previsti in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in ragione di quanto espressamente stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui si dispone che «viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi che: ... *a)* sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV del presente decreto»;

Considerato che i contenuti programmatici generali previsti in attuazione del dispositivo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti il settore della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo presupposto richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'obbligatoria sottoposizione a valutazione ambientale strategica, dal momento che non definiscono «il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato, infatti, che i suddetti contenuti programmatici generali stabiliscono un quadro di riferimento per successivi atti di pianificazione regionale, limitandosi ad indicare il numero e le dimensioni degli inceneritori da realizzare su scala territoriale di macroarea e di regioni, con riferimento al solo fabbisogno residuo complessivo di incenerimento calcolato su scala nazionale, non intervenendo sulla ubicazione puntuale, sulle condizioni operative, nè sulla ripartizione di risorse;

Ritenuto pertanto che il presente decreto si configura esclusivamente come fattispecie programmatica e di riferimento per le amministrazioni territoriali che hanno il compito di attuarlo mediante l'adozione degli appositi strumenti di pianificazione, secondo quanto disposto dagli articoli 196 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 2, 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, spetta alle regioni il compito di recepire, nell'ambito dei rispettivi Piani di gestione dei rifiuti, le scelte strategiche contenute nel presente decreto, avviando le necessarie procedure di valutazione ambientale strategica ed eventualmente di autorizzazione dei progetti, in esito alla localizzazione dell'impiantistica da realizzare per soddisfare il relativo fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto:

a) l'individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015;

b) l'individuazione della capacità potenziale di trattamento nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015;

c) l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) impianti di incenerimento: gli impianti che rispondono alla definizione di cui all'art. 237-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che sono autorizzati:

i. all'esercizio delle operazioni di smaltimento indicate nella lettera D10, dell'allegato B, della Parte IV del predetto decreto;

oppure

ii. all'esercizio delle operazioni di recupero indicate nella lettera R1, dell'allegato C della Parte IV del predetto decreto.

b) impianti autorizzati: impianti che hanno ottenuto il rilascio dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del Titolo III-*bis*, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto.

Art. 3.

Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio

1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità di trattamento autorizzata e quella relativa al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, è riportato nella Tabella A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il procedimento riportato nell'allegato I, la capacità nazionale complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015.

Art. 4.

Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio

1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità potenziale di trattamento e della localizzazione su base regionale è riportato nella tabella B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il procedimento riportato nell'allegato I, la capacità potenziale nazionale di trattamento derivante dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015.

Art. 5.

Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale

1. L'individuazione del numero e della capacità degli impianti di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare tenendo conto della programmazione regionale, per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di trattamento, come individuato nell'allegato II, è riportata nella tabella C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. In attuazione dei principi indicati nell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come esplicitati nell'allegato III, la predetta tabella individua, altresì, le regioni in cui realizzare o potenziare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno nazionale e le relative capacità.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, gli impianti individuati nelle Tabelle A, B e C costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come richiesto dall'art. 16 della direttiva 2008/98/CE.

2. Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e nel rispetto delle finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le minori capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui al comma 6, sono ridistribuite all'interno della stessa macroarea secondo i criteri generali e le procedure di individuazione esplicitati nell'allegato III.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta è presentata in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione dei rifiuti o dei relativi adeguamenti, ai sensi dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni documentate del fabbisogno riconducibili: *a)* all'attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata; *b)* all'esistenza di impianti di trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II; *c)* all'utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario (CSS) superiori a quelli individuati nell'allegato II; *d)* ad accordi interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La richiesta, adeguatamente motivata, è indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e reca in allegato la seguente documentazione: *a)* documento contenente dati attestanti la prevista diminuzione, rispetto ai livelli dell'anno precedente, della produzione di rifiuti attesa in attuazione del piano regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti adottato ai sensi dell'art. 199 del decreto 3 aprile 2006, n. 152; *b)* il modello unico di dichiarazione ambientale presentato per l'anno precedente; *c)* l'autorizzazione dell'impianto produttivo attestante il quantitativo potenziale utilizzabile nel medesimo impianto.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di cui al comma 4, esaminata la documentazione, propone le necessarie modifiche del presente decreto, secondo il procedimento di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

6. Per le modifiche di cui al comma 5 si tiene conto anche delle politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento per le sole regioni e province autonome, esplicitate nell'allegato III, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento.

7. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2566

Tabella A

Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio								
N°	**REGIONE**	**PROVINCIA**	**LOCALITÀ**	**N° Linee**	**Carico termico**	**CAPACITÀ ORARIA AUTORIZZATA**	**CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA**	**CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**
					MW	**t/h**	**t/anno**	**t/anno**
1	Piemonte	TO	Torino	3	206,25	67,5	526.500	526.500
2	Lombardia	BG	Bergamo	1	48	9	75.000	62.000
3	Lombardia	BS	Brescia	3	304,5	98,1	981.837	630.000
4	Lombardia	VA	Busto Arsizio	2	61	16,67	116.000	93.000
5	Lombardia	CO	Como	2	39	13,41	100.000	80.000
6	Lombardia	PV	Corteolona	1	34	9	75.000	63.000
7	Lombardia	CR	Cremona	2	35,6	9	72.000	58.000
8	Lombardia	BG	Dalmine	2	55,8	18,46	151.372	144.500
9	Lombardia	MB	Desio	2	41	11,5	91.000	60.000
10	Lombardia	MI	Milano	3	184,6	60	480.000	475.400
11	Lombardia	PV	Parona	2	147,8	33,6	380.000	340.000
12	Lombardia	MI	Sesto S. Giovanni	3	31,4	9,12	72.000	71.700
13	Lombardia	MI	Trezzo d'Adda	2	82,4	25	199.600	185.600
14	Lombardia	LC	Valmadrera	2	45,29	15,6	123.000	87.000
15	Trentino Alto Adige	BZ	Bolzano	1	58,9	16,25	130.000	100.000
16	Veneto	PD	Padova	3	79,86	25	170.000	170.000
17	Veneto	VI	Schio	3	39,3	9,67	82.000	82.000
18	Friuli Venezia Giulia	TS	Trieste	3	67,3	25,5	197.000	152.300
19	Emilia Romagna	RN	Coriano	1	46,5	16	125.000	91.606
20	Emilia Romagna	FE	Ferrara	2	55,8	18	130.000	88.900
21	Emilia Romagna	FC	Forlì	1	46,5	20	120.000	120.000
22	Emilia Romagna	BO	Granarolo dell'Emilia	2	81,4	25	220.000	165.000
23	Emilia Romagna	MO	Modena	1	78	30,5	180.000	140.636
24	Emilia Romagna	PC	Piacenza	2	45,5	15	120.000	84.875
25	Emilia Romagna	RA	Ravenna	1	27,9	6	56.500	56.000
26	Emilia Romagna	Parma	Parma	2	71,32	16,25	130.000	99.302
	Totale Nord			**52**	**2.014,92**	**619,13**	**5.103.809**	**4.227.319**
27	Toscana	AR	Arezzo	1	14,5	5,8	42.000	42.000
28	Toscana	LI	Livorno	2	31,25	7,5	64.800	64.800
29	Toscana	PT	Montale	3	23	8,1	50.550	50.000
30	Toscana	PI	Ospedaletto	2	20,5	6,7	65.000	52.000
31	Toscana	SI	Poggibonsi	3	34,9	9,37	70.000	66.000
32	Lazio	RM	Colleferro	1	52	12	110.000	80.000
33	Lazio	RM	Colleferro	1	52	12	110.000	80.000
34	Lazio	FR	S. Vittore del Lazio	2	108	28,8	224.480	224.480
	Totale Centro			**15**	**336,15**	**90,27**	**736.830**	**659.280**

Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio								
N°	**REGIONE**	**PROVINCIA**	**LOCALITÀ**	**N° Linee**	**Carico termico**	**CAPACITÀ ORARIA AUTORIZZATA**	**CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA**	**CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**
					MW	**t/h**	**t/anno**	**t/anno**
35	Molise	IS	Pozzilli	1	49,9	12	93.500	93.500
36	Campania	NA	Acerra	3	340	81	600.000	600.000
37	Calabria	RC	Gioia Tauro	2	60	16	120.000	120.000
38	Basilicata	PZ	Melfi	1	18,7	9,3	30.000	30.000
39	Sardegna	CA	Capoterra	3	56,6	19,48	140.256	140.000
40	Sardegna	NU	Macomer	2	17,5	6	43.200	40.000
	Totale Sud e Isole			**12**	**542,7**	**143,78**	**1.026.956**	**1.023.500**
40	**Capacità nazionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio**			**79**	**2.893,77 (MW)**		**5.910.099 (t/anno)**	

Tabella B

Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio								
N°	REGIONE	PROVINCIA	LOCALITÀ	N° Linee	Carico termico	CAPACITÀ ORARIA AUTORIZZATA	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
					MW	t/h	t/a	t/a
1	Toscana	FI	Sesto Fiorentino	2	65,2	24,80	198.400	198.400
2	Lazio	RM	Roma	2	236	38,4	182.500	182.500
3	Lazio	FR	S. Vittore del Lazio	1	52	12,5	98.750	98.750
4	Calabria	RC	Gioia Tauro	2	75	13,33	135.000	120.000
5	Puglia	TA	Statte	2	20,9	8,3	73.000	66.000
Capacità potenziale nazionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati non in esercizio				**9**	**449,1 (MW)**		**665.650 (t/anno)**	

Tabella C

<table>
<tr><th colspan="11">Individuazione, localizzazione e capacità degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale</th></tr>
<tr><th>Macro Area Geografica</th><th>Nord</th><th colspan="2">Centro</th><th colspan="2">Sud</th><th>Sardegna</th><th>Sicilia</th><th>Totale</th></tr>
<tr><td>Fabbisogno residuo da soddisfare [t/a]</td><td>nullo</td><td colspan="2">523.918</td><td colspan="2">488.432</td><td>120.885</td><td>685.099</td><td>1.818.334</td></tr>
<tr><td>Numero di impianti da realizzare per macroaree</td><td>0</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">2</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Individuazione della capacità e della localizzazione degli impianti da realizzare [t/a]</td><td rowspan="3">0</td><td>130.000</td><td>Umbria</td><td>300.000</td><td>Campania</td><td rowspan="3">101.000</td><td rowspan="3">690.000</td><td rowspan="3">1.741.000</td></tr>
<tr><td>190.000</td><td>Marche</td><td rowspan="2">120.000</td><td rowspan="2">Abruzzo</td></tr>
<tr><td>210.000</td><td>Lazio</td></tr>
<tr><td>Individuazione della capacità e della localizzazione degli impianti da potenziare [t/a]</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>70.000</td><td>Puglia</td><td>20.000</td><td>0</td><td>90.000</td></tr>
<tr><td>Fabbisogno impiantistico da realizzare [t/a]</td><td>nullo</td><td colspan="2">530.000</td><td colspan="2">490.000</td><td>121.000</td><td>690.000</td><td>1.831.000</td></tr>
</table>

ALLEGATO I

Individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati non in esercizio alla data novembre 2015

L'individuazione della capacità attuale di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati è stata effettuata sulla scorta dei dati ISPRA e FederAmbiente del "*RAPPORTO SUL RECUPERO ENERGETICO DA RIFIUTI URBANI IN ITALIA - ed. 2014*".
I dati sono stati aggiornati sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome e dai gestori degli impianti, all'esito delle riunioni tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015[1] e del 9 settembre 2015[2].
Nel caso in cui l'autorizzazione di un impianto riportava una capacità di trattamento superiore a quella effettiva di esercizio dichiarata dal gestore, è stato assunto quale dato di riferimento la capacità di trattamento media per gli anni dal 2011 fino al primo trimestre 2015.
Alla capacità di trattamento annuale (espressa in tonnellate/anno) di ogni impianto è stata sottratta la capacità dedicata al trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i rifiuti sanitari, diversi dalle frazioni di rifiuti derivanti dal trattamento preliminare dei rifiuti urbani e assimilati di ogni singolo impianto.
Il dato sulla capacità di trattamento dedicata ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, è stato individuato sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni regionali e in mancanza di questi sulla base dei dati indicati nelle autorizzazioni.
Gli elementi valutativi di cui sopra hanno portato all'elaborazione delle appendici sotto descritte:
In appendice I è riportata la capacità di trattamento degli impianti di rifiuti urbani e assimilati in esercizio e le capacità riferite al trattamento delle diverse frazioni di rifiuto.
In appendice II è riportata la capacità di trattamento degli impianti di rifiuti urbani e assimilati autorizzati ma non operativi o in fase di realizzazione e le capacità riferite al trattamento delle diverse frazioni di rifiuto.
Per l'elaborazione delle appendici I e II si è peraltro tenuto conto delle informazioni acquisite dalle Amministrazioni regionali e dai gestori degli impianti relativamente alle infrastrutture di Cà del Bue (VR), Castelnuovo di Garfagnana (LU), Pietrasanta (LU), Terni, Roma, Potenza, Rufina (FI), Sesto Fiorentino (FI), Scarlino (GR) Albano Laziale (RM), San Vittore del Lazio (FR), Gioia Tauro (RC), Massafra (TA), Statte (TA), Manfredonia (FG), Taranto e Busto Arsizio (VA).

---

[1] All'esito della seduta tecnica del 20 marzo 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici relativi alle capacità di trattamento autorizzate per ogni singolo impianto rispetto al quadro ricognitivo riportato nella prima versione dello schema di D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del d.l. 133/2014. Pertanto la competente Direzione Generale del MATTM ha richiesto con nota – prot. n. 4827/RIN del 5 maggio 2015 – la trasmissione da parte delle Regioni dei dati tecnici necessari ad aggiornare lo schema di decreto. Ha altresì richiesto con nota – prot. n. 6168/RIN del 28 maggio 2015 –ai gestori degli impianti di incenerimento di fornire tutte le informazioni necessarie all'aggiornamento dello schema di decreto convocando altresì i gestori stessi per l'assunzione diretta dei dati occorrenti.

[2] All'esito della seduta tecnica del 9 settembre 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la necessità di un ulteriore rettifica di alcuni dati riportati (o presi a base dello) schema di D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del d.l. 133/2014. Pertanto la competente Direzione Generale del MATTM ha richiesto con nota – prot. n. 11145/RIN del 15 settembre 2015 – la trasmissione da parte delle Regioni dei dati tecnici necessari al fine di rettificare i dati per il successivo aggiornamento dello schema.

In particolare, per l'impianto di Rufina (FI) la regione Toscana con nota acquista al prot. n. 12407 del 7 ottobre 2015 ha comunicato che "*L'impianto, attualmente non è in esercizio, è autorizzato per un suo potenziamento da 12.000 t/a a 68.640 t/a. In attuazione al Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato il 18 novembre 2014 è stato ritenuto che non vi sia necessità di realizzare e mettere in esercizio tale impianto. A tale riguardo la Regione Toscana, l'AATO Centro, i Comuni e l'Azienda hanno concordato sulla sua non necessità di realizzazione (d.g.r.t. 412 del 7/04/2015). L'impianto non deve pertanto essere considerato tra le capacità potenziali di trattamento dei RU e assimilati attribuite alla Regione Toscana*".

Per l'impianto di Sesto Fiorentino, la Città Metropolitana di Firenze, con Atto Dirigenziale n. 4688 del 23 novembre 2015, ha rilasciato, a favore della società Q.THERMO s.r.l, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per l'impianto di Busto Arsizio (VA), la società ACCAM spa ha comunicato – giusta nota prot. n. U2512 del 9 novembre 2015 - che *"a seguito dell'Assemblea dei Soci di Accam spa […] i comuni Soci hanno deliberato nell'atto di indirizzo programmatico la data improrogabile di spegnimento dell'impianto di incenerimento entro e non oltre il 31 dicembre 2017"*. Pertanto, l'impianto, alla data di novembre 2015, risulta essere in esercizio ai fini dell'individuazione della capacità attuale di trattamento.

Per l'impianto di Albano Laziale (RM), la regione Lazio ha comunicato – giusta nota prot. n. 667897 del 2 dicembre 2015 – *"che il termine della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. B3694 del 13/8/2009 è trascorso, la autorizzazione medesima si intende decaduta"*.

ALLEGATO II
INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDUO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1) DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO NAZIONALE DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Al fine di individuare il fabbisogno nazionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, in ragione di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legge n.133 del 2014 sono state assunte le condizioni sotto riportate che rappresentano la base di calcolo per determinare il calcolo del fabbisogno di ciascuna regione.

Condizione a) Produzione dei rifiuti urbani negli anni.

Dalle elaborazioni ISPRA, la produzione dei rifiuti urbani ammontava nel 2014 a circa 29 milioni e 655 mila tonnellate.

Di seguito si riporta l'andamento della produzione dei rifiuti urbani per il periodo 2002 – 2014. In tale arco temporale si è registrato un picco della produzione dei rifiuti nell'anno 2007 (32.541.800 tonnellate), ed un successivo assestamento ai valori registrati nel 2002.

Figura 2.1 – Andamento della produzione di rifiuti urbani, anni 2002 – 2014

Fonte: ISPRA

Tale andamento è correlato positivamente a quello degli indicatori socio - economici come riportato nella seguente figura.

Figura 2.3 – Andamento della produzione dei rifiuti urbani e degli indicatori socio economici, anni 2002 – 2014

Note: sono stati assunti pari a 100 i valori delle produzione dei rifiuti urbani, del PIL e della spesa delle famiglie dell'anno 2002.
Fonte: ISPRA; dati degli indicatori socio economici: ISTAT

L'analisi condotta ha tenuto altresì conto di altri fattori che concorrono ad un calo del dato di produzione dei rifiuti urbani, tra i quali, ad esempio:

- la diffusione di sistemi di raccolta domiciliare e/o di tariffazione puntuale, tali da determinare una riduzione di conferimenti impropri;
- la riduzione delle quota relativa ai rifiuti assimilati, a seguito di gestione diretta da parte dei privati, soprattutto nel caso di tipologie di rifiuti economicamente remunerative;
- le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte, a seguito di specifiche misure di prevenzione messe in atto a livello regionale o sub-regionale.

A conferma di ciò, dalle elaborazioni ISPRA, emerge che laddove vi è un incremento della raccolta differenziata si rileva un calo della produzione complessiva dei rifiuti urbani.

Sono state altresì considerate le azioni e le misure già poste in essere dal Ministero dell'ambiente con l'adozione del Programma Nazionale di Prevenzione, nonché dalle Regioni con la predisposizione dei Programmi regionali di Prevenzione.

Su tale ultimo aspetto, sono stati considerati, dunque, gli obiettivi quantitativi di riduzione pianificati per ogni singola regione e province autonome.

Alla stregua di quanto sopra esposto è stata assunta come condizione una produzione di rifiuti urbani negli anni a venire attestata sul valore registrato nel 2014. Su quest'ultimo dato è stato, successivamente, applicato il valore relativo all'obiettivo di prevenzione di rifiuti pianificato per ogni singola regione e provincia autonoma.

Condizione b) Rifiuti ingombranti gestiti nella filiera della preparazione per il riutilizzo.

La condizione assunta riguarda la gestione dei rifiuti ingombranti, pari nell'anno 2014 a circa 447 mila tonnellate, tale da essere assorbita integralmente dai sistemi di preparazione per il riutilizzo dei

rifiuti stessi. Tale settore innovativo, introdotto dalla Direttiva 2008/98/CE, ha infatti notevoli potenzialità di sviluppo sul territorio nazionale, tali da consentire tanto il totale assorbimento del flusso di rifiuti ingombranti quanto il raggiungimento del target europeo relativo ai rifiuti urbani.

Condizione c) Raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata minima pari al 65% in ogni regione

Il raggiungimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al 65% è necessaria al perseguimento dell'obiettivo di riciclaggio comunitario del 50%.

In adesione all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede il raggiungimento della percentuale minima del 65% di raccolta differenziata, è stata opportunamente dimensionata la stima del fabbisogno di incenerimento dei rifiuti urbani, strutturando l'esigenza di realizzazione di nuovi impianti in termini prudenziali, perfettamente coerenti con il perseguimento dell'obiettivo di riciclaggio comunitario del 50%.

Inoltre, proprio per le suddette esigenze, sono state considerate anche le diverse percentuali di raccolta differenziata per le sole regioni e province autonome che hanno individuato, nella propria pianificazione regionale in materia di rifiuti, valori più ambiziosi rispetto al minimo di legge del 65%.

Condizione d) Nessun ricorso alla esportazione dei rifiuti fuori dai confini nazionali.

La Direttiva 2008/98/CE ha sancito il principio di autosufficienza e prossimità sia per quanto riguarda lo smaltimento sia per il recupero dei rifiuti urbani.

Infatti, l'articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce che "*Gli Stati membri adottano, [...], le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili*".

Pertanto il dimensionamento degli impianti destinati all'incenerimento dei rifiuti urbani è stato modulato in ragione del principio di autosufficienza sopra descritto.

Condizione e) Conferma delle quantità di rifiuti urbani avviati direttamente ad incenerimento da ciascuna regione nel 2014.

Al fine di salvaguardare le scelte regionali e le attuali forme di gestione dei rifiuti urbani, si è considerato di inviare a incenerimento, senza il preventivo ricorso agli impianti di pre-trattamento, le stesse quantità di rifiuti che ciascuna regione ha inviato nel 2014 ad incenerimento diretto.

Secondo i dati registrati da ISPRA e rappresentati nel rapporto rifiuti urbani in Italia – ed 2015, tali quantità ammontano a circa 2,7 milioni di tonnellate, dato assunto dall'odierna analisi per la strutturazione delle attuali esigenze.

Inoltre, per le sole regioni e province autonome che, attraverso gli opportuni strumenti, hanno pianificato tale flusso di rifiuti urbani presso gli impianti di incenerimento, sono stati considerati le relative quantità pianificate.

Condizione f) Gestione dei rifiuti indifferenziati secondo la disponibilità di capacità di pre-trattamento e le previsioni dei piani regionali di ciascuna regione

L'analisi condotta ha evidenziato posizioni assai diversificate da regione a regione relativamente al trattamento preliminare dei rifiuti indifferenziati, anche rispetto all'attuale dimensionamento degli impianti di trattamento meccanico e biologico.

In particolare, alcune regioni hanno previsto espressamente nella loro pianificazione di non inviare i rifiuti a trattamento preliminare ma di inviare ad incenerimento il rifiuto indifferenziato "tal quale".

In ragione delle diverse attività di gestione o pianificazione l'analisi condotta ha tenuto conto dei seguenti casi:

a) la totalità della quota dei Rifiuti indifferenziati (Rind) regionale è avviata presso impianti di trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;

b) parte della quota dei Rind regionale è inviata direttamente ad incenerimento confermando le relative quantità di rifiuti urbani e assimilati registrate da ISPRA per l'anno 2014, e parte della quota dei Rind è inviata a trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;

c) la totalità della quota dei Rind regionale è avviata direttamente ad incenerimento senza ricorso al trattamento preliminare anche per le regioni che, in presenza di impianti di trattamento preliminari operativi, hanno previsto, nella propria pianificazione, il solo ricorso all'incenerimento diretto dei rifiuti residui.

Condizione g) Impianti di trattamento preliminare di rifiuti con efficienza di produzione di Frazione Secca (FS) e Combustibile Solido Secondario (CSS) pari al 65%.

Dai dati contenuti nel rapporto ISPRA sulla dotazione impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, si evince che la stessa ammonta a circa 117 impianti distribuiti sul territorio nazionale, (38 impianti al Nord, 32 al Centro e 47 al Sud) costituita da infrastrutture di trattamento meccanico e biologico (di seguito TMB).

Considerando i dati riferiti ai predetti TMB risulta che i rifiuti urbani indifferenziati (identificati con il codice CER 200301) sottoposti a trattamento nell'anno 2014 sono stati pari a circa 8,3 milioni di tonnellate.

Il seguente diagramma elaborato da ISPRA riporta i quantitativi in ingresso agli impianti di TMB distinti in rifiuti urbani indifferenziati e altri rifiuti, i quantitativi in uscita, nonché le destinazioni finali ripartite percentualmente.

Figura 3.2.10 – Schema delle tipologie e delle destinazioni finali dei rifiuti/materiali in uscita dagli impianti di trattamento meccanico biologico, anno 2014

Fonte: ISPRA

All'esito delle lavorazioni condotte presso i predetti impianti risulta un dato in uscita pari a oltre 8,3 milioni di tonnellate.

In particolare, vengono prodotte le seguenti frazioni:

- frazione secca: 3,9 milioni di tonnellate (46,9 % del totale prodotto);
- frazione organica non compostata: circa 959 mila tonnellate (11,6%);
- CSS: 1,5 milioni di tonnellate (18,1%);
- rifiuti misti da trattamento meccanico: 167 mila tonnellate, pari al 2%;
- biostabilizzato: circa 885 mila tonnellate (10,7%);
- bioessiccato: circa 177 mila tonnellate (2,1%);
- frazioni merceologiche avviate a recupero di materia (carta, plastica, metalli, legno, vetro): circa 103 mila tonnellate (1,2%);
- frazione umida: 425 mila tonnellate (5,1%);
- scarti e percolati: 191 mila tonnellate (2,3%).

Figura 3.2.8 - Rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento meccanico biologico, anno 2014

Fonte: ISPRA

Per la determinazione del fabbisogno nazionale di incenerimento, si è tenuto conto della tipologia di flussi prodotti da tali impianti riferiti alla frazione identificata come FS e CSS, derivante da un processo di trattamento di selezione del rifiuto residuo indifferenziato per la produzione di:

- una frazione umida biodegradabile destinata ai diversi processi di stabilizzazione;
- una FS da cui ne può derivare la produzione di CSS.

La scelta di tale processo di trattamento esemplificativo, è giustificato dal momento che la maggior parte degli impianti TMB, ad oggi realizzati, operano a differenziazione di flussi attraverso una prima selezione secco-umido.

Si è inoltre considerato il valore medio di efficienza di produzione delle frazioni secche pari al 65% al fine di tenere conto delle variazioni sulla composizione merceologica dei rifiuti ingresso agli

impianti di trattamento causate da una raccolta differenziata pari o maggiori all'obiettivo di legge del 65%.

Tali considerazioni fanno ritenere che l'efficienza di trattamento sulla produzione della frazione secca del rifiuto residuo sia pari a quella massima riportata dalle migliori tecniche disponibili di settore (cfr. D.M. 27 gennaio 2007) relativa ai TMB a differenziazione di flussi e quindi pari al 65% del rifiuto trattato.

Schema di flusso e bilancio di massa di un impianto TMB – cfr. D.M. 27 gennaio 2007

Condizione h) Confermate le quantità di FS e CSS avviate nel 2014 presso gli impianti produttivi

Le frazioni secche ed il Combustibile Solido Secondario avviate agli impianti produttivi (esempio centrali termo-elettriche e cementifici) sono state sottratte, nell'odierna analisi, dalla stima del fabbisogno di ciascuna regione.

Tali quantità ammontavano nel 2014 a circa 550 mila tonnellate.

Inoltre, per le sole regioni che hanno pianificato il flusso delle FS e CSS presso determinati impianti produttivi individuati ed autorizzati, sono state sottratte, dalla stima del fabbisogno di incenerimento, le relative quantità pianificate.

Condizione i) Incenerimento di una quota pari al 10% della raccolta differenziata

L'analisi condotta ha considerato che quota parte degli scarti provenienti dalla raccolta differenziata (non idonei per la filiera del riciclaggio) sono idonei ad essere inceneriti. Tale quota risulta essere compresa tra 8% e il 10% secondo le elaborazioni fornite dalle regioni, sicché si è assunto un valore cautelativo, pari al 10%.

Sulla base delle condizioni sopra descritte è stato determinato il fabbisogno di incenerimento per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base di questo, il fabbisogno nazionale.

REGIONE PIEMONTE		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	2.050.631 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di Prevenzione regionale approvato	6,47 %
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	1.917.884 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	1.246.625 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	671.259 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati Parte della quota dei Rind avviate direttamente ad incenerimento confermando le relative quantità di rifiuti urbani e assimilati registrate da ISPRA per l'anno 2014 e parte della quota dei Rind a trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti.		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) - **Dato ISPRA**	365.561 [tonn]
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	305.699 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	198.704 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi autorizzati (cementificio[1])	110.000 [tonn]
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	88.704 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	124.662 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	578.927 [tonn]

[1]: La regione Piemonte – giusta nota prot. n. 31904 del 1° ottobre 2015 – ha precisato che *" il provvedimento AIA per il cementificio Buzzi di Robilante (CN) del 6/3/2014 n. 1449 ha rinnovato sino al 31/12/2019 l'utilizzo come combustibile alternativo nel cementificio di Robilante 70.000 t di CSS-rifiuto [...]; è previsto nell'autorizzazione stessa [...] che tale quantitativo possa essere incrementato fino a 110.000 t previo rilascio di apposito nulla osta da parte della Provincia di Cuneo [...]"*

REGIONE VALLE D'AOSTA		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	72.431 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di Prevenzione regionale approvato	n.d.
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	72.431 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	47.080 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	25.351 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata direttamente ad incenerimento senza ricorso al trattamento preliminare anche per le regioni che, in presenza di impianti di trattamento preliminari operativi, hanno previsto, nella propria pianificazione, il solo ricorso all'incenerimento dei rifiuti residui.		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	25.351 [tonn]
H	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	0
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	0
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	0
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	4.708 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**30.059** [tonn]

n.d: non dichiarato**,** non approvato

REGIONE LOMBARDIA		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	4.642.315 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	soddisfatto
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	4.642.315 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	3.017.505 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	1.624.810 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati Parte della quota dei Rind avviate direttamente ad incenerimento confermando le relative quantità di rifiuti urbani e assimilati registrate da ISPRA per l'anno 2014 e parte della quota dei Rind a trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti.		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **- Dato ISPRA**	1.199.679 [tonn]
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	425.131 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	276.335 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	6.496 [tonn]
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	269.839 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	301.750 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**1.771.269** [tonn]

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	252.911 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	soddisfatto
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	252.911 [tonn]
	Obiettivo di Piano regionale	
D = C* 80%	Raccolta rifiuti differenziati	202.329 [tonn]
E = C* 20%	Raccolta rifiuti indifferenziati	50.582 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata presso impianti di trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	50.582 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	32.878 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	32.878 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	20.233 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	53.111 [tonn]

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	242.514 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	n.d.
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	242.514 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	157.634 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	84.880 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata direttamente ad incenerimento senza ricorso al trattamento preliminare anche per le regioni che, in presenza di impianti di trattamento preliminari operativi, hanno previsto, nella propria pianificazione, il solo ricorso all'incenerimento dei rifiuti residui		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) - **Dato ISPRA**	77.483 [tonn]
G = E - F	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	7.397 [tonn]
H	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	0
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	0
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	0
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	15.763 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**100.643** [tonn]

n.d: non dichiarato**,** non approvato

REGIONE VENETO		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	2.240.454 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	0,420 [tonn/abitante]
B-bis	Popolazione (2014)	4.927.596 [abitanti]
C = B*B-bis	Produzione rifiuti urbani	2.069.590 [tonn]
	Obiettivo di Piano regionale	
D = C* 76%	Raccolta rifiuti differenziati	1.572.889 [tonn]
E = C* 24%	Raccolta rifiuti indifferenziati	496.702 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati Parte della quota dei Rind avviate direttamente ad incenerimento confermando le relative quantità di rifiuti urbani e assimilati registrate da ISPRA per l'anno 2014 e parte della quota dei Rind a trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti.		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	180.239 [tonn]
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	316.463 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	205.701 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	116.469 [tonn]
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	89.232 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	157.289 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	426.759 [tonn]

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	553.433 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	n.d.
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	553.433 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	359.732 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	193.702 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati Parte della quota dei Rind avviate direttamente ad incenerimento confermando le relative quantità di rifiuti urbani e assimilati registrate da ISPRA per l'anno 2014 e parte della quota dei Rind a trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti.		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	119.606 [tonn]
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	74.096 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	48.162 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	32.752 [tonn]
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	15.410 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	35.973 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**170.989** [tonn]

n.d: non dichiarato**,** non approvato

REGIONE LIGURIA		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	889.894 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	9,70%
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	812.170 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	527.910 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	284.259 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata presso impianti di trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	284.259 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	184.769 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	2.773 [tonn]
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	181.995 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	52.791 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**234.786** [tonn]

REGIONE EMILIA ROMAGNA		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	2.829.543 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	0,568 [tonn/abitante]
B-bis	Popolazione (2014)	4.450.508 [abitanti]
C = B*B-bis	Produzione rifiuti urbani	2.528.320 [tonn]
	Obiettivo di Piano regionale	
D = C* 70%	Raccolta rifiuti differenziati	1.769.824 [tonn]
E = C* 30%	Raccolta rifiuti indifferenziati	758.496 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati Parte della quota dei Rind avviate direttamente ad incenerimento confermando le relative quantità di rifiuti urbani e assimilati registrate da ISPRA per l'anno 2014 e parte della quota dei Rind a trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti.		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	543.132 [tonn]
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	215.364 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = F* 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	139.987 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	2.649 [tonn]
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	137.338 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	176.982 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**857.452** [tonn]

REGIONE TOSCANA		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	2.253.908 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	soddisfatto
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	2.253.908 [tonn]]
	Obiettivo di Piano regionale	
D = C* 70%	Raccolta rifiuti differenziati	1.577.736 [tonn]
E = C* 30%	Raccolta rifiuti indifferenziati	676.172 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati Parte della quota dei Rind avviate direttamente ad incenerimento confermando le relative quantità di rifiuti urbani e assimilati registrate da ISPRA per l'anno 2014 e parte della quota dei Rind a trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti.		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	118.498 [tonn]
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	557.674 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	362.488 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi autorizzati (cementifici e impianti di co-incenerimento[1])	183.515 [tonn]
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	178.973 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	157.774 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	455.245 [tonn]

[1]: Il valore pari a 183.515 tonnellate è riferito alla potenzialità di trattamento autorizzata e relativa agli impianti produttivi come dichiarati dalla regione Toscana con le note acquisite al prot. n. 12033 del 1°ottobre 2015 e prot. n. 16589 del 21 dicembre 2015. In particolare, sono state considerate le potenzialità di trattamento termico di rifiuti urbani assimilati e decadenti dal relativo trattamento per le seguenti installazioni:
- CEMENTERIA COLACEM S.p.A. in provincia di Arezzo: 26.703 tonnellate;
- SCARLINO ENERGIA srl di Scarlino (GR): 156.812 tonnellate;

REGIONE UMBRIA		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	476.375 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	0,02%
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	476.284 [tonn]
	Obiettivo di Piano regionale	
D = C* 68,6%	Raccolta rifiuti differenziati	326.731 [tonn]
E = C* 31,4%	Raccolta rifiuti indifferenziati	149.553 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata presso impianti di trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	149.553 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	97.210 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	97.210 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	32.673 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	129.883 [tonn]

REGIONE MARCHE		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	796.142 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	4,46%
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	760.625 [tonn]
	Obiettivo di Piano regionale	
D = C* 72,3%	Raccolta rifiuti differenziati	549.932 [tonn]
E = C* 27,7%	Raccolta rifiuti indifferenziati	220.531 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata presso impianti di trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	220.531 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H * 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	143.345 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	143.345 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	54.993 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	198.339 [tonn]

	REGIONE LAZIO	
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	3.082.372 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	n.d.
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	3.082.372 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	2.003.542 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	1.078.830 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati		
La totalità della quota dei Rind avviata presso impianti di trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	1.078.830 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H* 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	701.240 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	22.212 [tonn]
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	679.028 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	200.354 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**879.382 [tonn]**

n.d: non dichiarato**,** non approvato

	REGIONE ABRUZZO	
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	593.080 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	n.d.
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	593.080 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	385.502 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	207.578 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata presso impianti di trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	207.578 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H* 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	134.926 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	52.407 [tonn]
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	82.519 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	38.550 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**121.069 [tonn]**

n.d: non dichiarato, non approvato

	REGIONE MOLISE	
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	121.123 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	n.d.
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	121.123 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	78.730 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	42.393 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata presso impianti di trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	42.393 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H* 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	27.555 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	27.555 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	7.873 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**35.428** [tonn]

n.d: non dichiarato**,** non approvato

	REGIONE CAMPANIA	
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	**2.560.486** [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	n.d.
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	**2.560.486** [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	1.664.316 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	896.170 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati		
La totalità della quota dei Rind avviata direttamente ad incenerimento senza ricorso al trattamento preliminare anche per le regioni che, in presenza di impianti di trattamento preliminari operativi, hanno previsto, nella propria pianificazione, il solo ricorso all'incenerimento dei rifiuti residui.		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	751.170 [tonn]
H = E - G	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	145.000 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H* 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	94.250 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	92.910 [tonn]
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	1.340 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	166.432 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**918.942** [tonn]

n.d: non dichiarato**,** non approvato

REGIONE PUGLIA		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	1.909.748 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	n.d.
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	1.909.748 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	1.241.336 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	668.412 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati Parte della quota dei Rind avviate direttamente ad incenerimento confermando le previsione di Piano regionale e parte della quota dei Rind a trattamento preliminare e poi alla successivo trattamento in impianti produttivi autorizzati (cementifici e centrali termoelettriche) secondo le previsioni di Piano.		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	66.000 [tonn]
H = E - G	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	602.412 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H* 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	391.568 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
L = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	124.134 [tonn]
M	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati e rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari avviati presso gli impianti produttivi autorizzati (cementifici e impianti di coincenerimento[1]) secondo le previsioni di piano	435.000[1] [tonn]
N = G+I+L-M	Fabbisogno di incenerimento	**146.702** [tonn]

n.d: non dichiarato**,** non approvato

[1]: Il valore pari a 435.000 tonnellate è riferito alla potenzialità di trattamento autorizzata e relativa agli impianti produttivi come dichiarati dalla regione Puglia con le note prot. n. AOO_090 dell' 8 settembre 2015 – 0008459 e prot. n. AOO_169 del 30 settembre 2015- 0003953. In particolare, sono state considerate le potenzialità di trattamento termico di rifiuti urbani e derivanti dal relativo trattamento delle seguenti installazioni:
- APPIA ENERGY Massafra: 200.000 tonnellate;
- ETA SpA Manfredonia: 135.000 tonnellate;
- CEMENTIR Taranto: 35.000 tonnellate;
- Buzzi Barletta: 65.000 tonnellate;

<table>
<tr><th colspan="3">REGIONE BASILICATA</th></tr>
<tr><td>Calcolo</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td>Produzione rifiuti urbani (anno 2014) - Dato ISPRA</td><td>201.130 [tonn]</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato</td><td>n.d.</td></tr>
<tr><td>C = A - (A*B)/100</td><td>Produzione rifiuti urbani</td><td>201.130 [tonn]</td></tr>
<tr><td></td><td>Obiettivo di legge</td><td></td></tr>
<tr><td>D = C* 65%</td><td>Raccolta rifiuti differenziati</td><td>130.734 [tonn]</td></tr>
<tr><td>E = C* 35%</td><td>Raccolta rifiuti indifferenziati</td><td>70.395 [tonn]</td></tr>
<tr><td colspan="3">Gestione dei rifiuti indifferenziati
Parte della quota dei Rind avviate direttamente ad incenerimento confermando le relative quantità di rifiuti urbani e assimilati registrate da ISPRA per l'anno 2014 e parte della quota dei Rind a trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti.</td></tr>
<tr><td>F</td><td>Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) Dato ISPRA</td><td>126 [tonn]</td></tr>
<tr><td>G</td><td>Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)</td><td>0 [tonn]</td></tr>
<tr><td>H = E - F</td><td>Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari</td><td>70.270 [tonn]</td></tr>
<tr><td colspan="3">Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa</td></tr>
<tr><td>I = H* 65%</td><td>Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS</td><td>45.675 [tonn]</td></tr>
<tr><td>L</td><td>Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) Dato ISPRA</td><td>0</td></tr>
<tr><td>M = I - L</td><td>Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire</td><td>45.675 [tonn]</td></tr>
<tr><td colspan="3">Scarti da raccolta differenziata</td></tr>
<tr><td>N = D*10%</td><td>Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati</td><td>13.073 [tonn]</td></tr>
<tr><td>O = F+M+N</td><td>Fabbisogno di incenerimento</td><td>58.874 [tonn]</td></tr>
</table>

n.d: non dichiarato, non approvato

	REGIONE CALABRIA	
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	809.974 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	soddisfatto
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	809.974 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	526.483 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	283.491 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata presso impianti di trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	283.491 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H* 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	184.269 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	184.269 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	52.648 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**236.917** [tonn]

	REGIONE SICILIA	
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	2.342.219 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	n.d.
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	2.391.124 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	1.522.442 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	819.777 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata presso impianti di trattamento preliminare e poi al successivo incenerimento delle relative frazioni di rifiuti e combustibili da rifiuti;		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	819.777 [tonn]
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H* 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	532.855 [tonn]
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	532.855 [tonn]
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	152.244 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**685.099** [tonn]

n.d: non dichiarato, non approvato

REGIONE SARDEGNA		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) **- Dato ISPRA**	725.024 [tonn]
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il Piano di prevenzione regionale approvato	soddisfatto
C = A - (A*B)/100	Produzione rifiuti urbani	725.024 [tonn]
	Obiettivo di legge	
D = C* 65%	Raccolta rifiuti differenziati	471.266 [tonn]
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	253.758 [tonn]
Gestione dei rifiuti indifferenziati La totalità della quota dei Rind avviata direttamente ad incenerimento senza ricorso al trattamento preliminare anche per le regioni che, in presenza di impianti di trattamento preliminari operativi, hanno previsto, nella propria pianificazione, il solo ricorso all'incenerimento dei rifiuti residui		
E	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) **Dato ISPRA**	94.576 [tonn]
F	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	159.182 [tonn]
G	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	0
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H* 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	0
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) **Dato ISPRA**	0
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	0
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	47.127 [tonn]
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	**300.885** [tonn]

Pertanto il fabbisogno nazionale, diviso per macro aree, è riportato nella tabella seguente.

Fabbisogno teorico di incenerimento nazionale			
Macro Area Geografica	**Ipotesi di lavoro**	**calcolo**	**tonnellate/anno**
Nord	Produzione annuale di rifiuti urbani (anno 2014)	A	13.783.670
	Produzione annuale di rifiuti urbani secondo le previsioni di ogni singolo piano di prevenzione dei rifiuti	C	13.091.568
	Raccolta di rifiuti urbani differenziati	D	8.901.527
	Raccolta di rifiuti urbani non differenziati	E	4.190.041
	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014)	F	2.485.699

	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	G	32.747
	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari secondo le previsioni da piano di ogni singola regione	H = E – F - G	1.671.595
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari	I = H * 65%	1.086.537
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi	L	271.139
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	M = I - L	815.397
	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	N = D * 10%	890.153
Fabbisogno di incenerimento Macro Area geografica Nord		**O = F+G+M+N**	**4.223.996**
Centro	Produzione annuale di rifiuti urbani (anno 2014)	A	6.608.797
	Produzione annuale di rifiuti urbani secondo le previsioni di ogni singolo piano di prevenzione dei rifiuti	C	6.573.189
	Raccolta di rifiuti urbani differenziati	D	4.457.940
	Raccolta di rifiuti urbani non differenziati	E	2.125.087
	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014)	F	118.498
	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	G	0
	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari secondo le previsioni da piano di ogni singola regione	H = E – F - G	2.006.589
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari	I = H * 65%	1.304.283
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi	L	205.727
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	M = I - L	1.098.556
	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	N = D * 10%	445.794
Fabbisogno di incenerimento Macro Area geografica Centro		**O = F+G+M+N**	**1.662.848**
Sud	Produzione annuale di rifiuti urbani (anno 2014)	A	6.195.541
	Produzione annuale di rifiuti urbani secondo le previsioni di ogni singolo piano di prevenzione dei rifiuti	C	6.195.541
	Raccolta di rifiuti urbani differenziati	D	4.027.101
	Raccolta di rifiuti urbani non differenziati	E	2.168.439
	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014)	F	126
	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale	G	817.170

	(assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)		
	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari secondo le previsioni da piano di ogni singola regione	H = E – F - G	1.351.144
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari	I = H * 65%	878.243
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi	L	580.317
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	M = I - L	297.926
	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	N = D * 10%	402.710
Fabbisogno di incenerimento Macro Area geografica Sud		**O = F+G+M+N**	**1.517.932**
Sardegna	Produzione annuale di rifiuti urbani (anno 2014)	A	725.024
	Produzione annuale di rifiuti urbani secondo le previsioni di ogni singolo piano di prevenzione dei rifiuti	C	725.024
	Raccolta di rifiuti urbani differenziati	D	471.266
	Raccolta di rifiuti urbani non differenziati	E	253.758
	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014)	F	94.576
	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	G	159.182
	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari secondo le previsioni da piano di ogni singola regione	H	0
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari	I = H * 65%	0
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi	L	0
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	M	0
	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	N = D * 10%	47.127
Fabbisogno di incenerimento Macro Area geografica Sardegna		**O = F+G+M+N**	**300.885**
Sicilia	Produzione annuale di rifiuti urbani (anno 2014)	A	2.342.219
	Produzione annuale di rifiuti urbani secondo le previsioni di ogni singolo piano di prevenzione dei rifiuti	C	2.342.219
	Raccolta di rifiuti urbani differenziati	D	1.522.442
	Raccolta di rifiuti urbani non differenziati	E	819.777
	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014)	F	0
	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	G	0
	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento	H = E – F - G	819.777

	preliminari secondo le previsioni da piano di ogni singola regione		
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari	I = H * 65%	532.855
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi	L	0
	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	M = I - L	532.855
	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	N = D * 10%	152.244
Fabbisogno di incenerimento Macro Area geografica Sicilia		**O = F+G+M+N**	**685.099**
FABBISOGNO DI INCENERIMENTO NAZIONALE		**O = F+G+M+N**	**8.390.761**

2) DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDUO NAZIONALE DI INCENERIMENTO

Al fine di determinare il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento, il fabbisogno di incenerimento per ciascuna regione è stato messo a confronto con la relativa capacità complessiva di incenerimento.

Per sottrazione della seconda dalla prima si è ottenuto il fabbisogno residuo per regione e quindi il fabbisogno residuo nazionale.

Di seguito è riportato il fabbisogno residuo per ciascuna regione.

Macro area geografica	Regione	Fabbisogno di incenerimento [tonnellate/anno]	Capacità di incenerimento complessiva [tonnellate/anno]	Fabbisogno residuo di incenerimento [tonnellate/anno]
Nord	PIEMONTE	578.927	526.500	52.427
	VALLE D'AOSTA	30.059	0	30.059
	LOMBARDIA	1.771.269	2.350.200	-578.931
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53.111	0	53.111
	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	100.643	100.000	643
	VENETO	426.759	252.000	174.759
	FRIULI VENEZIA GIULIA	170.989	152.300	18.689
	LIGURIA	234.786	0	234.786
	EMILIA ROMAGNA	857.452	846.319	11.133
	Nord	**4.223.996**	**4.227.319**	**nullo**
Centro	TOSCANA	455.245	473.200	-17.955
	UMBRIA	129.883	0	129.883
	MARCHE	198.339	0	198.339
	LAZIO	879.382	665.730	213.652
	Centro	**1.662.848**	**1.138.930**	**523.918**
Sud	ABRUZZO	121.069	0	121.069
	MOLISE	35.428	93.500	-58.072
	CAMPANIA	918.942	600.000	318.942

Macro area geografica	**Regione**	**Fabbisogno di incenerimento** [tonnellate/anno]	**Capacità di incenerimento complessiva** [tonnellate/anno]	**Fabbisogno residuo di incenerimento** [tonnellate/anno]
	PUGLIA	146.701	66.000	80.701
	BASILICATA	58.874	30.000	28.874
	CALABRIA	236.917	240.000	-3.083
	Sud	**1.517.931**	**1.029.500**	**488.432**
SICILIA		**685.099**	**0**	**685.099**
SARDEGNA		**300.885**	**180.000**	**120.885**
Totale		**8.390.761**	**6.575.749**	**1.818.334**

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno residuo di incenerimento per macro area geografica e per le Isole.

Fabbisogno residuo di incenerimento nazionale	
Fabbisogno di incenerimento Macro Area geografica Nord	4.223.996 [t/anno]
Capacità di trattamento complessiva Macro Area geografica Nord	4.227.319 [t/anno]
Fabbisogno residuo di incenerimento Macro Area geografica Nord	**nullo**
Fabbisogno di incenerimento Macro Area geografica Centro	1.662.848 [t/anno]
Capacità di trattamento complessiva Macro Area geografica Centro	1.138.930 [t/anno]
Fabbisogno residuo di incenerimento Macro Area geografica Centro	**523.918 [t/anno]**
Fabbisogno di incenerimento Macro Area geografica Sud	1.517.932 [t/anno]
Capacità di trattamento complessiva Macro Area geografica Sud	1.029.500 [t/anno]
Fabbisogno residuo di incenerimento Macro Area geografica Sud	**488.432** [t/anno]
Fabbisogno di incenerimento Sardegna	300.885 [t/anno]
Capacità di trattamento complessiva Sardegna	180.000 [t/anno]
Fabbisogno residuo di incenerimento Sardegna	**120.885** [t/anno]
Fabbisogno di incenerimento Sicilia	685.099 [t/anno]
Capacità di trattamento complessiva Sicilia	0
Fabbisogno residuo di incenerimento Sicilia	**685.099** [t/anno]

Di seguito è riportata la sintesi del fabbisogno residuo complessivo nazionale

FABBISOGNO DI INCENERIMENTO NAZIONALE	8.390.760 [t/anno]
CAPACITÀ DI TRATTAMENTO COMPLESSIVA	6.575.749 [t/anno]
FABBISOGNO RESIDUO DI INCENERIMENTO NAZIONALE	**1.818.334 [t/anno]**

ALLEGATO III

Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati

Al fine di individuare gli impianti da realizzare o potenziare il comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha stabilito i seguenti criteri generali:

a) progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;

b) risoluzione delle procedure di infrazione in corso, e prevenzione dall'avvio di ulteriori contenziosi con l'Unione europea;

c) considerazione della programmazione regionale;

d) realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto attiene al riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, l'individuazione delle regioni all'interno delle quali localizzare gli impianti è effettuata sul presupposto che ciascuna macroarea (Nord, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna) debba rendersi tendenzialmente autosufficiente nel complessivo ciclo di produzione e gestione dei rifiuti, ivi compresa, naturalmente, l'attività di incenerimento dei rifiuti stessi.

Sulla scorta di tale presupposto, la localizzazione degli impianti in ciascuna delle regioni che costituiscono la macroarea, tiene conto:

della produzione, in termini assoluti, dei rifiuti urbani e assimilati;

della presenza di impianti di incenerimento e di impianti di trattamento meccanico-biologico di rifiuti;

del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento;

del preponderante ricorso allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in impianti di discarica;

della densità abitativa;

Con riferimento alla risoluzione delle procedure di infrazione in corso e alla prevenzione dall'apertura di ulteriori contenziosi con l'Unione europea, si tiene conto dell'esigenza di rispettare integralmente le norme europee di settore, individuando, per ciascuna macroarea, le regioni per le quali sono pendenti contenziosi e precontenziosi per violazione della normativa europea in materia di gestione dei rifiuti, nonché le regioni oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea.

Ulteriormente, si considerano le condizioni di gestione critica del ciclo dei rifiuti all'interno delle singole regioni costituenti la macroarea, al fine di porre rimedio a situazioni suscettibili di sfociare in nuovi rilievi da parte dell'UE.

In ordine al rispetto della programmazione regionale per l'implementazione di un ciclo integrato dei rifiuti, si tiene conto delle previsioni contenute negli atti di pianificazione di gestione dei rifiuti elaborati da ciascuna regione, anche relativamente all'individuazione di nuova capacità di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto riguarda la realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, si considera la c.d. «taglia minima» di sostenibilità tecnico/ economica degli impianti da realizzare in ciascuna regione, così come individuata dalla vigente disciplina sull'individuazione delle migliori tecniche disponibili di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2007 recante «linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti».

In particolare, il paragrafo H.12.2 del documento «Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di incenerimento)», stabilisce che «Nel caso di incenerimento di RU, al fine di conseguire economie di scala, la potenzialità di un impianto di incenerimento non dovrebbe essere inferiore alle 300 t/g, riferite ad un PCI di 10,5 MJ/kg, indicativamente suddivise in 2 linee da 150 t/g, corrispondenti ad un bacino di utenza dell'ordine di 300.000 abitanti».

Esplicitati così i criteri della norma di riferimento, l'ulteriore analisi riguarda le peculiari situazioni di ciascuna macroarea e, più puntualmente, di ciascuna regione.

Macroarea geografica Nord.

L'analisi condotta ha evidenziato un tendenziale equilibrio tra il fabbisogno di incenerimento e la capacità di incenerimento complessiva portando, la macroarea ad essere tendenzialmente autosufficiente per quanto concerne il trattamento termico dei rifiuti urbani e assimilati.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Liguria (234.786 tonn/anno) e Veneto (174.759 tonn/anno);

la sovraccapacità della regione Lombardia, che evidenzia un surplus di incenerimento pari a 578.931 tonn/anno, garantito da una sostanziale saturazione impiantistica del territorio che conta n. 13 inceneritori;

l'assenza totale di impianti nella regione Liguria, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Tuttavia, tale ultima regione e provincia presentano un fabbisogno limitato rispettivamente di 30.059 e 53.111 tonnellate anno;

l'autosufficienza per la regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano;

un fabbisogno residuo di incenerimento per la regione Piemonte pari a 52.427 tonnellate anno.

Macroarea geografica Centro.

L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad un fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati pari a complessive 523.918 tonn/anno.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in regione Marche (198.339 tonn/anno), Umbria (129.883 tonn/anno) e Lazio (213.652 tonn/anno);

l'assenza totale di impianti nella regione Umbria e nella regione Marche;

l'autosufficienza per la regione Toscana.

Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano la localizzazione di nuovi impianti nelle regioni sotto elencate.

Regione Marche.

Nella regione Marche non sono presenti impianti di incenerimento operativi; i rifiuti urbani e assimilati sono avviati presso gli impianti di trattamento preliminari realizzati che consentono di soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento.

Inoltre, la regione ha comunicato la sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto di Tolentino.

La regione non è oggetto di contenziosi o precontenziosi europei, ma si riscontra, ad oggi, un ricorso prevalente allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali motivi, la regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con capacità pari a 190.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

Regione Umbria.

Nella regione Umbria non sono presenti impianti di incenerimento operativi; i rifiuti urbani e assimilati sono avviati presso gli impianti di trattamento preliminari che consentono di soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento.

Inoltre, la regione ha comunicato che l'impianto di Terni risulta smantellato e privo di titolo autorizzativo.

La regione non è oggetto di contenziosi o precontenziosi europei, ma si riscontra un ricorso prevalente allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali motivi, la regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento di capacità pari a 130.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati tale da soddisfare il relativo fabbisogno residuo.

Regione Lazio.

Nella regione Lazio sono presenti n. 3 impianti di incenerimento operativi e n. 1 impianto autorizzato ma non in esercizio con una potenzialità complessiva di trattamento pari a 665.730 tonnellate/anno, che rappresenta poco più del 75% del fabbisogno di incenerimento regionale.

La regione è oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 15 ottobre 2014, anche in ragione della violazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 per non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

Una significativa quota pari a circa il 10% di rifiuti urbani e di quelli derivanti dal loro trattamento sono destinati fuori regione e perlopiù smaltiti in discarica.

Per tali motivi, la regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacità pari a 210.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

Macroarea geografica Sud.

L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad un fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati pari a complessive 488.432 tonn/anno.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Campania (318.942 tonn/anno), e Abruzzo (121.069 tonn/anno);

la sovracapacità della regione Molise, che evidenzia un surplus di incenerimento pari a 58.072 tonn/anno;

l'assenza totale di impianti nella Regione Abruzzo;

la presenza di un assai esiguo fabbisogno residuo di incenerimento nella regione Basilicata (28.874 tonn/anno) tale da non far ritenere sostenibile la realizzazione di nuove infrastrutture.

l'autosufficienza per la regione Calabria;

un fabbisogno residuo di incenerimento per la regione Puglia pari a 80.701 tonnellate anno tale da far ritenere sostenibile un intervento per il potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti;

Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano la localizzazione di nuovi impianti nelle regioni sotto elencate.

Regione Campania.

Nella regione Campania è presente un impianto di incenerimento operativo ed in esercizio con una potenzialità dedicata al trattamento dei rifiuti urbani e assimilabili pari a 600.000 tonn/anno.

La regione è oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 16 luglio 2015, per violazione dell'art. 260 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La regione è altresì oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE.

Per tali motivi, la regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacità pari a 300.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

Regione Abruzzo.

Nella regione Abruzzo non sono presenti impianti di incenerimento operativi.

La regione è oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

La regione presenta un fabbisogno di incenerimento residuo pari a 121.069 tonn/anno.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti vigente prevede che l'incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili in impianti dedicati è ammissibile al raggiungimento della media regionale del 40% di raccolta differenziata. Atteso che, ad oggi, tale livello si attesta sulla percentuale del 46,1%, risulta giustificata la realizzazione di un nuovo impianto da 120.000 tonn/anno, tale da soddisfare le esigenze regionali.

Regione Puglia.

Nella regione Puglia è presente n. 1 impianto di incenerimento non operativo.

La regione non è oggetto di contenzioni o pre-contenziosi europei, tuttavia presenta un fabbisogno di incenerimento residuo pari a 80.701 tonnellate anno, una elevata produzione di rifiuti in valore assoluto ed un ricorso preponderante allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali ragioni la regione Puglia è stata individuata per la realizzazione di una capacità di trattamento pari a 70.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati attraverso il potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti.

Macroarea geografica Sardegna.

La Sardegna presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 120.885 tonn/anno, derivante da un fabbisogno di incenerimento di 300.885 tonn/anno cui sottrarre la capacità di incenerimento complessiva pari a 180.000 tonn/anno.

L'attuale capacità di incenerimento è garantita da n. 2 impianti in esercizio, che tuttavia non riescono a soddisfare i fabbisogni complessivi dell'Isola.

La regione è altresì oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 30, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

La regione ha comunicato la previsione di potenziare gli impianti esistenti con una potenzialità aggiuntiva pari a complessive 20.000 tonnellate/anno di rifiuti.

Tale capacità aggiuntiva non consente di coprire il relativo fabbisogno residuo, sicché risulta necessario realizzare un nuovo impianto di incenerimento fino al completo soddisfacimento delle esigenze.

Macroarea geografica Sicilia.

La Sicilia presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 685.099 tonn/anno, corrispondente al fabbisogno di incenerimento in quanto la regione risulta priva di qualsiasi infrastruttura impiantistica dedicata all'incenerimento dei rifiuti.

Inoltre la regione è caratterizzata da un pressoché totale ricorso allo smaltimento in discarica dei propri rifiuti urbani e assimilati e per questo è oggetto di pre-contenzioso europeo oltre ad essere oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 30, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

Si evidenziano inoltre profili di criticità afferenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Risulta evidente, pertanto, l'assoluta necessità di localizzare sul territorio dell'Isola di almeno n. 2 o più impianti di incenerimento di capacità pari al relativo fabbisogno.

Appendice I: Capacità di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio

N° IMP	REGIONE	PR	COMUNE	INDIRIZZO	GESTORE	Operazione	N° LINEE	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA			Carico termico (*)	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA DI RIFIUTI [t/anno]						
						R1 / D10		t/h	t/g	t/a	MW	RU	FS	CSS	Rsan (NP)	Rsan (P)	RS (NP)	RS (P)
1	Piemonte	TO	Torino	Via Gorini	TRM spa	R1	3	67,5	1.620,0	526.500	206,25	526.500						
2	Lombardia	BG	Bergamo	Via Goltara	A2A Ambiente spa	R1	1	9,0	228,0	75.000	48,0			62.000			13.000	
3	Lombardia	BS	Brescia	Via Malta	A2A Ambiente spa	R1	3	98,1	2.592,0	981.837	304,5	630.000					351.837	
4	Lombardia	VA	Busto Arsizio	S.C. di Arconate	ACCAM spa	D10	2	16,67	400,0	116.000	61,0	93.000			23.000			
5	Lombardia	CO	Como	Via Scalabrini	Acsm-Agam spa	R1	2	13,41	322,0	100.000	39	80.000			20.000			
6	Lombardia	PV	Corteolona	loc. Manzola Fornace	A2A Ambiente spa	R1	1	9,0	216,0	75.000	34,0		63.000				12.000	
7	Lombardia	CR	Cremona	Antichi Budri	A.E.M. Gestioni srl	R1	2	9,00	214,0	72.000	35,6	58.000			1.000		13.000	
8	Lombardia	BG	Dalmine	Dossi snc	REA Dalmine spa	R1	2	18,46	443,0	151.372	55,80	144.500					6.872	
9	Lombardia	MB	Desio	G. Agnesi	Brianza Energia Ambiente spa	R1	2	11,50	276,0	91.000	41,00	60.000			10.000		21.000	
10	Lombardia	MI	Milano	L.C. Silla	A2A Ambiente spa	R1	3	60,0	1.440,0	480.000	184,6	475.400			4.600			
11	Lombardia	PV	Parona	Vecchia Strada Vicinale per Vigevano	Lomellina Energia srl	R1	2	33,60	808,0	380.000	147,8	340.000					40.000	
12	Lombardia	MI	Sesto S. Giovanni	Manini	CORE spa	R1	3	9,12	219,0	72.000	31,40	71.700					300	
13	Lombardia	MI	Trezzo d'Adda	G. Pastore	Prima srl	R1	2	25	597,6	199.600	82,4	185.600			1.000		13.000	
14	Lombardia	LC	Valmadrera	L. Vassena	SILEA spa	R1	2	15,60	374,4	123.000	45,29	87.000			10.000		26.000	
15	Trentino Alto Adige	BZ	Bolzano	Lungo Isarco sinistro	Ecocenter spa	R1	1	16,25	390,0	130.000	58,9	100.000					30.000	
16	Veneto	PD	Padova	V.le della Navigazione Interna	ACEGAS - APS Spa HERAMABIENTE	R1	3	25	600	170.000	79,86	170.000						
17	Veneto	VI	Schio	Lago di Pusiano	Alto Vicentino Ambiente srl	D 10	3	9,67	232,0	82.000	39,30	82.000						

N° IMP	REGIONE	PR	COMUNE	INDIRIZZO	GESTORE	Operazione	N° LINEE	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA			Carico termico (*)	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA DI RIFIUTI [t/anno]						
						R1 / D10		t/h	t/g	t/a	MW	RU	FS	CSS	Rsan (NP)	Rsan (P)	RS (NP)	RS (P)
18	Friuli Venezia Giulia	TS	Trieste	Errera	Herambiente spa	R 1	3	25,5	612,0	197.000	67,3	152.300			19.700		25.000	
19	Emilia Romagna	RN	Coriano	Raibano	Herambiente spa	R 1	1	16,0	384,0	125.000	46,5	91.606			1.000		32.394	
20	Emilia Romagna	FE	Ferrara	Cesare Diana	Herambiente spa	R 1	2	18,0	432,0	130.000	55,8	88.900					41.100	
21	Emilia Romagna	FC	Forlì	Grigioni	Herambiente spa	D 10	1	20	384,0	120.000	46,5	120.000						
22	Emilia Romagna	BO	Granarolo dell'Emilia	del Frullo	Herambiente spa	R 1	2	25,0	600	220.000	81,4	165.000				3.500	51.500	
23	Emilia Romagna	MO	Modena	Cavazza	Herambiente spa	R 1	1	30,5	715,2	180.000	78,0	140.636					39.364	
24	Emilia Romagna	PC	Piacenza	Via Borgoforte	Tecnoborgo S.p.A.	D 10	2	15,00	360,0	120.000	45,50	84.875			2.000		33.125	
25	Emilia Romagna	RA	Ravenna	SS Romea	Herambiente spa	R 1	1	6,0	144,0	56.500	27,9	1.000		55.000		500		
26	Emilia Romagna	PR	Parma	strada Ugozzolo	Iren Ambiente spa	D 10	2	16,25	390,0	130.000	71,32	99.302			3.500		27.198	
27	Toscana	AR	Arezzo	Vicinale dei Mori San Zeno	A.I.S.A.	D 10	1	5,80	120,0	42.000	14,5	2.000	40.000					
28	Toscana	LI	Livorno	Via dell'Artigianato	A.AM.P.S. S.p.a.	R 1	2	7,5	180,0	64.800	31,25		64.800					
29	Toscana	PT	Montale	Via Walter Tobagi	LADURNER srl	D 10	3	8,1	194,4	50.550	23	50.000					550	
30	Toscana	PI	Ospedaletto	Via di Granuccio	GEOFOR SPA	D 10	2	6,7	259,2	65.000	20,5	52.000			6.500		6.500	
31	Toscana	SI	Poggibonsi	Via Val d'Aosta, loc. foci	Siena Ambiente	D 10	3	9,37	225,0	70.000	34,9	66.000					4.000	
32	Lazio	RM	Colleferro	Via Vittorio Emanuele	Lazio Ambiente spa	R 1	1	12,0	334,0	110.000	52,0			80.000				
33	Lazio	RM	Colleferro	Via Vittorio Emanuele	EP Sistemi srl	R 1	1	12,0	334,0	110.000	52,0			80.000				

N° IMP	REGIONE	PR	COMUNE	INDIRIZZO	GESTORE	Operazione	N° LINEE	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA			Carico termico (*)	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA DI RIFIUTI [t/anno]						
						R1 / D10		t/h	t/g	t/a	MW	RU	FS	CSS	Rsan (NP)	Rsan (P)	RS (NP)	RS (P)
34	Lazio	FR	S. Vittore del Lazio	Via Valle Porchio	A.R.I.A srl.	R 1	2	28,8	690	224.480	108,0			224.480				
35	Molise	IS	Pozzilli	Via dell'Energia	Herambiente	R 1	1	12	270,7	93.500	49,9			93.500				
36	Campania	NA	Acerra	Località Pantano	A2A Ambiente	R1	3	81,0	1.944,0	600.000	340,0		600.000					
37	Calabria	RC	Gioia Tauro	C.da Cicerna	Ecologia oggi spa	D 10	2	16,00	384	120.000	60			120.000				
38	Basilicata	PZ	Melfi	Z.I. S. Nicola	Rendina Ambiente srl	D 10	1	9,3	223,2	30.000	18,7	5.000	25.000					
39	Sardegna	CA	Capoterra	Dorsale Consortile	Tecnocasic spa	D 10	3	19,48	467,5	140.256	56,6	140.000			256			
40	Sardegna	NU	Macomer	Loc. Tossilo	Tossilo Tecnoservice spa	D 10	2	6,0	144,0	43.200	17,5	40.000					3.200	

(*)'carico termico nominale': la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti ;

Appendice II: Capacità di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati non operativi, in fase di realizzazione e autorizzati.

N° IMP	REGIONE	PR	COMUNE	INDIRIZZO	GESTORE	OPERAZIONE	N° Linee	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO RIFIUTI AUTORIZZATA			Carico termico (*)	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA DI RIFIUTI AUTORIZZATA (t/anno)						
						R1 / D10		t/h	t/g	t/a	MW	RU	FS	CSS	Rsan NP	Rsan P	RS (NP)	RS (P)
41	Toscana	FI	Sesto Fiorentino	Loc. Case passerini	Q.tHermo s.r.l.	R 1	2	24.8	600	198.400	65,2		198.400					
42	Lazio	RM	Roma	Via del Casale Lumbroso, 408	Co.la.ri.	R 1	2	38,4	600	182.500	236			182.500				
	Lazio	FR	S. Vittore del Lazio	Via Valle Porchio	A.R.I.A srl.	R 1	1	12,5	300	98.750	52			98.750				
	Calabria	RC	Gioia Tauro	C.da Cicerna	Ecologia oggi spa	n.d	2	13,33	320	135.000	75			120.000			15.000	
43	Puglia	TA	Statte	SS 7 Appia	AMIU spa	D 10	2	8,32	200	73.000	20,9	66.000			7.000			

(*)*'carico termico nominale': la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti ;*

16A07192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2016.

Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Visto in particolare l'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui, «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata»;

Visto, altresì, che lo stesso art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l'attribuzione di un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 per l'esercizio delle predette funzioni, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo»;

Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo in base ad un criterio di ponderazione che tenga conto, nella misura del 40 per cento, della spesa storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel periodo 2012-2014 e, nella misura del 60 per cento, del numero degli alunni con disabilità delle scuole secondarie superiori;

Considerata la spesa media sostenuta dalle province nel triennio 2012-2014 per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e per i servizi di supporto organizzativo;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 0001909 del 15 giugno 2016, con la quale sono stati individuati gli alunni con disabilità delle scuole secondarie superiori, presenti nell'anno scolastico 2014-2015 in ciascuna provincia e città metropolitana;

Considerato che, nella citata nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli alunni delle province di Monza Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, risultano ancora assegnati alle province originarie di Milano, Bari e Ascoli Piceno, e conseguentemente il riparto fra le suddette province e città metropolitane è avvenuto in base ai dati ISTAT relativi alle rispettive popolazioni scolastiche degli studenti con disabilità;

Vista la mancata intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 luglio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il verbale della citata seduta della Conferenza unificata del 21 luglio 2016, dal quale risulta l'avviso favorevole sulla proposta del Governo da parte dell'ANCI, dell'UPI e della maggioranza delle regioni;

Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede l'intervento del Consiglio dei ministri, con deliberazione motivata, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 agosto 2016, è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza unificata, autorizzando il Presidente del Consiglio dei ministri ad adottarlo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio di ministri;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'art. 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il contributo di cui al comma 1, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito nella misura del 60 per cento in proporzione alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 2014-2015 e del 40 per cento in proporzione alla spesa media storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel triennio 2012-2014, come da allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento.

3. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti territoriali interessati.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
COSTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2634

ALLEGATO *A*

Abruzzo	Chieti	494.937,65	478.466,01	973.403,65
Abruzzo	L'Aquila	164.020,70	361.601,74	525.622,44
Abruzzo	Pescara	311.307,95	447.979,68	759.287,63
Abruzzo	Teramo	430.183,56	314.178,56	744.362,12
Totale Abruzzo		**1.400.449,86**	**1.602.225,99**	**3.002.675,85**
Basilicata	Matera	43.333,74	151.584,81	194.918,55
Basilicata	Potenza	83.806,11	359.061,21	442.867,32
Totale Basilicata		**127.139,85**	**510.646,02**	**637.785,87**
Calabria	Catanzaro	22.838,44	216.791,68	239.630,11
Calabria	Cosenza	127.960,04	602.951,85	730.911,89
Calabria	Crotone	41.985,86	85.531,09	127.516,95
Calabria	Reggio di Calabria	345.388,19	554.681,83	900.070,02
Calabria	Vibo Valentia	21.273,94	124.485,85	145.759,78
Totale Calabria		**559.446,46**	**1.584.442,29**	**2.143.888,76**
Campania	Avellino	288.845,13	380.232,28	669.077,41
Campania	Benevento	45.443,57	257.440,12	302.883,68
Campania	Caserta	285.382,07	915.436,73	1.200.818,80
Campania	Napoli	1.269.346,96	3.037.624,00	4.306.970,96
Campania	Salerno	272.102,55	808.734,58	1.080.837,12
Totale Campania		**2.161.120,28**	**5.399.467,70**	**7.560.587,98**
Emilia-Romagna	Bologna	---	670.699,25	670.699,25
Emilia-Romagna	Ferrara	13.643,49	347.205,42	360.848,91
Emilia-Romagna	Forlì	25.461,16	197.314,30	222.775,46
Emilia-Romagna	Modena	---	691.023,47	691.023,47
Emilia-Romagna	Parma	11.381,28	447.979,68	459.360,95
Emilia-Romagna	Piacenza	---	252.359,06	252.359,06
Emilia-Romagna	Ravenna	46.899,13	287.079,60	333.978,73
Emilia-Romagna	Reggio Emilia	65.450,54	589.402,37	654.852,91
Emilia-Romagna	Rimini	114.487,20	237.962,74	352.449,94
Totale Emilia-Romagna		**277.322,80**	**3.721.025,89**	**3.998.348,69**
Lazio	Frosinone	342.094,52	637.672,39	979.766,91
Lazio	Latina	395.325,64	552.141,30	947.466,94
Lazio	Rieti	218.306,58	134.647,96	352.954,54
Lazio	Roma	4.834.986,88	3.571.981,61	8.406.968,50
Lazio	Viterbo	122.115,76	244.737,48	366.853,24
Totale Lazio		**5.912.829,38**	**5.141.180,74**	**11.054.010,12**
Liguria	Genova	391.513,41	772.320,35	1.163.833,76
Liguria	Imperia	62.094,21	163.440,60	225.534,81
Liguria	La Spezia	83.119,42	180.377,45	263.496,87
Liguria	Savona	161.766,67	224.413,26	386.179,93
Totale Liguria		**698.493,72**	**1.340.551,66**	**2.039.045,37**
Lombardia	Bergamo	706.662,24	632.591,34	1.339.253,58
Lombardia	Brescia	2.090.984,74	803.653,52	2.894.638,26
Lombardia	Como	357.081,17	287.079,60	644.160,77
Lombardia	Cremona	247.443,64	373.457,54	620.901,17
Lombardia	Lecco	199.420,17	186.305,35	385.725,52
Lombardia	Lodi	113.058,72	139.729,01	252.787,73
Lombardia	Mantova	188.090,21	310.791,19	498.881,40
Lombardia	Milano	1.751.143,94	1.677.158,00	3.428.301,93

Lombardia	Monza e Brianza	775.279,25	465.353,50	1.240.632,75
Lombardia	Pavia	166.051,81	350.592,79	516.644,60
Lombardia	Sondrio	165.158,89	133.801,11	298.960,00
Lombardia	Varese	558.211,61	487.781,27	1.045.992,89
Totale Lombardia		**7.318.586,39**	**5.848.294,22**	**13.166.880,61**
Marche	Ancona	28.256,41	503.024,44	531.280,85
Marche	Ascoli Piceno	51.108,39	255.571,90	306.680,29
Marche	Fermo	35.898,19	156.840,39	192.738,59
Marche	Macerata	37.106,60	359.908,06	397.014,65
Marche	Pesaro-Urbino	123.037,64	316.719,09	439.756,73
Totale Marche		**275.407,24**	**1.592.063,88**	**1.867.471,11**
Molise	Campobasso	63.728,30	280.304,86	344.033,16
Molise	Isernia	44.705,87	72.828,45	117.534,32
Totale Molise		**108.434,17**	**353.133,32**	**461.567,48**
Piemonte	Alessandria	134.886,16	204.935,88	339.822,05
Piemonte	Asti	196.016,62	184.611,66	380.628,28
Piemonte	Biella	114.491,92	198.161,14	312.653,07
Piemonte	Cuneo	393.793,25	547.907,09	941.700,34
Piemonte	Novara	351.149,67	333.655,94	684.805,61
Piemonte	Torino	1.391.295,53	1.581.901,77	2.973.197,30
Piemonte	Verbania	27.045,81	211.710,62	238.756,43
Piemonte	Vercelli	161.945,19	275.223,81	437.169,00
Totale Piemonte		**2.770.624,16**	**3.538.107,91**	**6.308.732,07**
Puglia	Bari	1.287.192,16	1.308.323,71	2.595.515,87
Puglia	Barletta Andria Trani	299.333,49	387.054,95	686.388,44
Puglia	Brindisi	359.426,82	435.277,04	794.703,86
Puglia	Foggia	146.337,34	887.490,93	1.033.828,27
Puglia	Lecce	387.268,26	729.131,38	1.116.399,64
Puglia	Taranto	99.198,92	534.357,61	633.556,53
Totale Puglia		**2.578.756,98**	**4.281.635,62**	**6.860.392,60**
Toscana	Arezzo	57.675,26	316.719,09	374.394,35
Toscana	Firenze	53.068,35	753.689,81	806.758,16
Toscana	Grosseto	44.079,31	182.071,13	226.150,45
Toscana	Livorno	41.350,49	337.890,15	379.240,64
Toscana	Lucca	---	338.736,99	338.736,99
Toscana	Massa-Carrara	15.742,61	155.819,02	171.561,63
Toscana	Pisa	4.654,46	334.502,78	339.157,24
Toscana	Pistoia	79.300,89	433.583,35	512.884,24
Toscana	Prato	---	257.440,12	257.440,12
Toscana	Siena	59.413,88	228.647,47	288.061,35
Totale Toscana		**355.285,25**	**3.339.099,93**	**3.694.385,18**
Umbria	Perugia	---	620.735,54	620.735,54
Umbria	Terni	---	176.143,24	176.143,24
Totale Umbria		---	**796.878,78**	**796.878,78**
Veneto	Belluno	104.373,52	199.854,83	304.228,35
Veneto	Padova	552.599,37	448.826,52	1.001.425,89
Veneto	Rovigo	264.239,11	177.836,92	442.076,04
Veneto	Treviso	558.087,25	503.871,28	1.061.958,53
Veneto	Venezia	673.118,20	453.060,73	1.126.178,93
Veneto	Verona	715.778,79	545.366,56	1.261.145,35
Veneto	Vicenza	587.906,90	622.429,23	1.210.336,13
Totale Veneto		**3.456.103,14**	**2.951.246,07**	**6.407.349,21**
Totale R.S.O.		**28.000.000,00**	**42.000.000,00**	**70.000.000,00**

16A07193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 23 febbraio 2016 dal centro «Agricola 2000 S.c.p.a.», con sede legale in via Trieste n. 9 - 20067 Tribiano (Milano);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 9-10 maggio 2016 presso il centro «Agricola 2000 S.c.p.a.»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore generale;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 23 febbraio 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Agricola 2000 S.c.p.a.», con sede legale in via Trieste n. 9 - 20067 Tribiano (Milano), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: selettività nei confronti di organismi utili;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove di campo ambientali ed eco tossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (di cui all'allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree aquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Agricola 2000 S.c.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 9-10 maggio 2016.

2. Il centro «Agricola 2000 S.c.p.a.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A07072

DECRETO 31 agosto 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 22 giugno 2015 dal Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia» con sede legale in Via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 31 marzo 2016 presso il Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione Generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore Generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 22 giugno 2015, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia» con sede legale in Via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia delle sementi;

Diserbo;

Entomologia;

Patologia vegetale;

Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 31 marzo 2016.

2. Il Centro «Consorzio Agrario dell'Emilia», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A07071

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 settembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 396).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settem-

bre, n. 393, nonché del 19 settembre 2016, n. 394, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'art. 1, comma 2 della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i piani di impiego concordati con le amministrazioni e strutture interessate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392/2016

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Supporto al Soggetto attuatore per il monitoraggio di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016

1. Fino alla scadenza dello stato di emergenza, al fine di assicurare la necessaria mobilità al Soggetto attuatore per il monitoraggio ed al gruppo di supporto di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la mobilità del predetto Soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può altresì provvedere in deroga all'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in attuazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016

1. Con riferimento alla prospettazione delle attività direttamente connesse con le finalità della gestione dell'emergenza da porre in essere dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, i limiti massimi e l'articolazione delle misure contenute nel citato art. 5 sono rideterminati come specificato nel presente articolo.

2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:

a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite;

c) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 50 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 4.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4-*bis*, della legge n. 225/1992, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:

a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una indennità di funzione pari al 35% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego;

b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, una indennità di funzione pari al 25% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego;

c) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, una indennità di funzione pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego.

4. Le misure previste dal comma 2, lettera *c)*, e dal comma 3, lettera *c)*, del presente articolo si applicano limitatamente al personale del Dipartimento della protezione civile e al personale delle strutture di protezione civile delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.

5. Al personale titolare di incarico ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999, ovvero di incarico tecnico-specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 presso il Dipartimento della protezione, impiegato in attività di protezione civile nei territo-

ri interessati dall'emergenza, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, può essere riconosciuta, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2016, un'indennità pari al 30% del trattamento economico lordo, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco e dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, un'indennità pari al 20% del trattamento economico lordo, sempre commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco, fermo restando quanto previsto in materia di trattamento di missione dall'art. 8 dell'ordinanza n. 394/2016.

6. Al personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016, nonché quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e non si applica quanto previsto dall'art. 13 dell'ordinanza n. 394/2016.

7. Al restante personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, non si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e può essere riconosciuta, oltre all'indennità di ordine pubblico, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392/2016.

9. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.

Art. 3.

Ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al fine di garantire nel più breve tempo possibile il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative del predetto Servizio, ivi comprese le colonne mobili delle Regioni e Province autonome e delle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione centrale dell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici di cui in premessa e nelle altre attività connesse alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione dei fabbisogni finalizzati al ricondizionamento, al ripristino della funzionalità e alla manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, all'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i relativi costi di gestione.

Art. 4.

Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e le altre Regioni e Province autonome intervenute con le rispettive colonne mobili o con squadre di volontari, provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, provvede al trasferimento alle Regioni interessate delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede direttamente all'istruttoria e alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 1 del medesimo decreto, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 7.

Art. 5.

Disposizioni in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi e di lavori pubblici del Dipartimento della protezione civile

1. La programmazione biennale 2017-2018 di acquisti di beni e servizi ed il programma triennale 2017-2019 di lavori pubblici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comma 505 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione dell'aggravio dell'impegno della struttura dipartimentale conseguente alle attività poste in essere a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, è definita entro il 31 dicembre 2016 e potrà essere oggetto di rimodulazioni successive a fronte delle diverse ed ulteriori esigenze da verificarsi entro la chiusura dello stato emergenziale in corso.

Art. 6.

Procedure per l'attuazione degli interventi a supporto del settore zootecnico

1. Per l'attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, si può procedere entro i limiti e con le modalità stabilite dall'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A07070

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 15 settembre 2016.

Modifica dell'articolo 20 del regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità. (Delibera n. 355/2016)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, Segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il regolamento n. 3/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2000, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'art. 20 che disciplina in materia di approvazione e stipulazione dei contratti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici;

Ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al citato art. 20 del regolamento n. 3/2000 che tengano conto di quanto disposto dal citato nuovo Codice dei contratti pubblici;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Delibera:

1) di apportare all'art. 20 del regolamento n. 3/2000 le modifiche indicate nell'allegato «A» che costituisce parte integrante;

2) che le modifiche di cui all'allegato «A» entreranno in vigore quindici giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2016

Il Presidente e relatore: SORO

Il Segretario generale: BUSIA

ALLEGATO *A*

L'art. 20 del regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante per la protezione dei dati personali è sostituito dal seguente:

Art. 20 *(Approvazione e stipulazione dei contratti)*. — 1. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici.

2. La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione provvisoria che viene sottoposta all'approvazione definitiva del dirigente del dipartimento risorse umane e strumentali. Per i contratti di importo pari o superiore a centomila euro l'approvazione definitiva è demandata al Segretario generale.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, i contratti sono stipulati dal Segretario generale o, se di importo inferiore a centomila euro, dal dirigente responsabile del dipartimento risorse umane e strumentali. I contratti, nei casi stabiliti, sono rogati da un funzionario dell'Autorità dotato di adeguata competenza in materia di contratti in qualità di ufficiale rogante. L'ufficiale rogante e, in caso di assenza e/o impedimento, il suo sostituto, vengono nominati con determinazione del Segretario generale.

4. I contratti sono stipulati secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

16A07092

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prelynca»

Estratto determina V&A n. 1345 dell'8 settembre 2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmathen S.A., con sede in 6, Dervenakion Str., Pallini Attiki-Grecia, Grecia.

Specialità medicinale: PRELYNCA.

Confezione A.I.C. n.:

043715010 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

043715022 - «25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

043715034 - «50 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/AL;

043715046 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

043715059 - «50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

043715061 - «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

043715073 - «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

043715085 - «100 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/AL;

043715097 - «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

043715109 - «100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

043715111 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

043715123 - «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

043715135 - «200 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

043715147 - «200 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

043715150 - «225 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

043715162 - «225 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

043715174 - «300 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

043715186 - «300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL.

È ora trasferita alla società:

Biomedica Foscama Group S.p.a., con sede in via degli Uffici del Vicario 49, Roma, con codice fiscale n. 11033901007.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07050

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrix»

Estratto determina V&A n. 1346 dell'8 settembre2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farma Group S.r.l., via Strampelli n. 18, 63074 San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno (AP), codice fiscale n. 02063950444.

Specialità medicinale: LETRIX.

Confezioni e A.I.C.:

n. 040229015 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pvdc/Pvc/Pe/Pvdc;

n. 040229027 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Pvdc/Pvc/Pe/Pvdc.

È ora trasferita alla società:

Sophos Biotech S.r.l., via Latina n. 20, 00179 Roma, codice fiscale n. 13530751000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07051

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Extroplex»

Estratto determina V&A n. 1347 dell'8 settembre 2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farma Group S.r.l., via Strampelli n. 18, 63074 San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, codice fiscale n. 02063950444.

Specialità medicinale: EXTROPLEX.

Confezioni A.I.C.:

n. 039094014 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Al;

n. 039094026 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al.

È ora trasferita alla società:

Sophos Biotech S.r.l., via Latina n. 20, 00179 Roma, codice fiscale n. 13530751000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07052

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dolipro» e «Nirolex flu tripla azione».

Estratto determina V&A n. 1348 dell'8 settembre 2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Boots Pharmaceuticals S.r.l., via Cesarea n. 11/10 - 16121 Genova, codice fiscale n. 0207788099:

medicinale DOLIPRO.

Confezioni:

A.I.C. n. 040382018 - «200 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040382020 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040382032 - «200 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040382044 - «400 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040382057 - «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040382069 - «400 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040382071 - «400 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

medicinale NIROLEX FLU TRIPLA AZIONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 040751012 - «500 mg + 200 mg + 10 mg» polvere per soluzione orale 5 bustine in LDPE/ALU/LDPE/PAP;

A.I.C. n. 040751024 - «500 mg + 200 mg + 10 mg» polvere per soluzione orale 10 bustine in LDPE/ALU/LDPE/PAP;

A.I.C. n. 040751036 - «500 mg + 200 mg + 10 mg» polvere per soluzione orale 10 bustine in IN/ALU/LDPE/PAP;

A.I.C. n. 040751048 - «500 mg + 200 mg + 10 mg» polvere per soluzione orale 5 bustine in IN/ALU/LDPE/PAP;

A.I.C. n. 040751051 - «500 mg + 200 mg + 10 mg polvere per soluzione orale» 6 bustine in LDPE/ALU/LDPE/carta;

A.I.C. n. 040751063 - «500 mg + 200 mg + 10 mg polvere per soluzione orale» 6 bustine in IN/ALU/LDPE/carta,

sono ora trasferite alla società: Wrafton Laboratories Limited - Exter Road, Wrafton Braunton, Devon Ex33 3 Dl - Devon - Regno Unito (UK).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07053

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Zentiva»

Estratto determina FV n. 162/2016 del 14 settembre 2016

Medicinale: VALSARTAN ZENTIVA.

Confezioni:

040723 013 «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 025 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/ AL;

040723 037 «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 049 «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 052 «40 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 064 «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 076 «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 088 «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 090 «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 102 «80 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 114 «160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 126 «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 138 «160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 140 «160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 153 «160 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 165 «320 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 177 «320 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 189 «320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 191 «320 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 203 «320 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 215 «320 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 227 «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 239 «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 241 «160 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 254 «320 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 266 «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 278 «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 280 «160 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040723 292 «320 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Procedura decentrata IT/H/0399/001-004/R/001.

Con scadenza il 10 maggio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07054

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rizatriptan Mylan Generics».

Estratto determina FV n. 163/2016 del 14 settembre 2016

Medicinale: RIZATRIPTAN MYLAN GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 040776 015 «5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 040776 027 «5 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in blister OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 040776 039 «5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 040776 041 «5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 040776 054 «5 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in blister OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 040776 066 «10 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 040776 078 «10 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in blister OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 040776 080 «10 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 040776 092 «10 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 040776 104 «10 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in blister OPA/AL/PVC.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura decentrata DE/H/2424/001-002/R/001,

con scadenza il 28 febbraio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DE/H/2424/001-002/IB/011 - C1B/2015/1291, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07055

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Italept»

Estratto determina FV n. 164/2016 del 14 settembre 2016

Medicinale: ITALEPT.

Confezioni:

A.I.C. n. 040273 017 «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 040273 029 «1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 040273 031 «100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 300 ml + 1 siringa orale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: So.Se. Pharm S.r.l.

Procedura decentrata IT/H/0402/001-003/R/001,

con scadenza il 19 luglio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07056

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Plattner S.r.l., in Belluno.

Con il provvedimento n. aG - 31/2016 del 14 settembre 2016 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Belluno via Pagello, 20, rilasciata alla società Plattner S.r.l.

16A07057

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Xarelto»

Si comunica che la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, nella seduta del 4-6 maggio 2016, ha espresso parere favorevole all'inclusione dei pazienti sottoposti a cardioversione, relativamente al medicinale XARELTO, per la «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio».

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso il presente comunicato, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

16A07058

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Creon»

Estratto determina V&A n. 1476 del 20 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CREON.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai Paragrafi 1, 4.2 e 10, relativamente al medicinale «Creon», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029018025 - «25.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule;

A.I.C. n. 029018037 - «25.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule;

A.I.C. n. 029018049 - «25.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule;

A.I.C. n. 029018052 - «10.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule;

A.I.C. n. 029018064 - «10.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule;

A.I.C. n. 029018076 - «10.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule;

A.I.C. n. 029018088 - «5.000 U.PH.EUR. granulato gastroresistente» flacone da 20 g;

A.I.C. n. 029018090 - «40.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule;

A.I.C. n. 029018102 - «40.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule;

A.I.C. n. 029018114 - «40.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule;

A.I.C. n. 029018126 - «40.000 U.PH.EUR. capsule rigide a rilascio modificato» 120 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: BGP Products S.R.L. (codice fiscale 02789580590) con sede legale e domicilio fiscale in viale Giorgio Ribotta 11, 00144 - Roma (RM) Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07098

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Aurobindo Italia».

Estratto determina V&A n. 1477 del 20 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO AUROBINDO ITALIA.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto al punto 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico aurobindo Italia», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 037165014 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 037165026 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102, 21047 - Saronno - Varese (VA) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07099

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klacid»

Estratto determina V&A n. 1478 del 20 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazioni di tipo IB: C.I.3.z) e C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale KLACID.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Klacid», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027370042 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 027370055 - «250 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 027370067 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 027370093 - «250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine;

A.I.C. n. 027370105 - «500 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine;

A.I.C. n. 027370129 - «500 mg compresse rivestite» 14 compresse;

A.I.C. n. 027370143 - «RM 500 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: BGP Products S.R.L. (codice fiscale 02789580590) con sede legale e domicilio fiscale in viale Giorgio Ribotta 11, 00144 - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07100

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orotre»

Estratto determina V&A n. 1479 del 20 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.3.z) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente uno PSUR, relativamente al medicinale OROTRE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Orotre», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 033861016 - «500 mg + 400 U.I. compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033861028 - «500 mg + 400 U.I. compresse» 60 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.P.A. (codice fiscale 00696360155) con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini, 129, 00144 - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07101

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaditen».

Estratto determina V&A n. 1480 del 20 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, Variazione di tipo IB: C.I.3.a) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario «Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali, e Variazione di tipo IB: Altre variazioni, relativamente al medicinale ZADITEN;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ZADITEN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024574030 - «0,2 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 024574042 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07102

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Targosid».

Estratto determina V&A n. 1481 del 20 settembre 2016

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TARGOSID;

Numero di procedura: n. DE/H/3916/001-003/II/012.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale TARGOSID, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026458012 - «200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 026458024 - «400 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Luigi Bodio, 37/B, cap 20158, Italia, codice fiscale 00832400154.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue este-

re, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07103

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teicoplanina Zentiva»

Estratto determina V&A n. 1482 del 20 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TEICOPLANINA ZENTIVA.

Numero di procedura: n. DE/H/3918/001-003/II/008.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Teicoplanina Zentiva», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027167016 - «200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 027167028 - «400 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione o soluzione orale» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Luigi Bodio, 37/B, CAP 20158, Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mencevax Acwy».

Estratto determina V&A n. 1483 del 20 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MENCEVAX ACWY;

Numero di procedura: n. BE/H/0135/001-003/II/046/G

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale MENCEVAX ACWY, nelle forme e confezioni sottoelencate:

038504015 - «polvere e solvente in siringa preriempita per soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro polvere + 1 siringa vetro preriempita di solvente con 2 aghi

038504027 - «polvere e solvente in siringa preriempita per soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro polvere + 1 siringa vetro preriempita di solvente senza aghi

038504039 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro polvere + 1 flaconcino vetro solvente

038504041 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 100 flaconcini vetro polvere + 100 flaconcini vetro solvente

038504054 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro polvere + 1 fiala vetro solvente

038504066 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 50 flaconcini vetro multidose polvere + 50 flaconcini vetro multidose solvente

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), Via Isonzo 71, cap 04100, Italia, codice fiscale 02774840595

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Hospira».

Estratto determina V&A n. 1484 del 20 settembre 2016

Autorizzazione della variazione:

C.I.2.b) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale ROCURONIO HOSPIRA;

Numero di procedura: n. NL/H/2812/001/II/009

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente al medicinale ROCURONIO HOSPIRA, nelle forme e confezioni sottoelencate:

042535017 - «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml

042535029 - «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Hospira Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli (NA), Via Orazio, 20/22, Cap 80122, Italia, codice fiscale 02292260599

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eprex».

Estratto determina V&A n. 1485 del 20 settembre 2016

Autorizzazione della variazione:

C.I.13) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competente, relativamente al medicinale EPREX;

Numero di procedura: n. FR/H/0003/009,010,013,014/II/116

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale EPREX, nelle forme e confezioni sottoelencate:

027015142 - 1 siringa tamp fosf 1000ui/0,5ml

027015155 - 1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5ml

027015167 - 1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml

027015179 - 1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4ml

027015181 - 1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml

027015231 - 1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 ml

027015243 - 1 siringa preriempita da 6000 ui/0.6 ml

027015268 - 1 siringa preriempita da 8000 ui/0.8 ml

027015282 - «40000 ui soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 40000 ui/1 ml

027015294 - «40000 ui soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 40000 ui/1 ml

027015306 - «40000 ui soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 40000 ui/1 ml

027015318 - «40000 ui soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 20000 ui/0,5 ml

027015320 - «40000 ui soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 20000 ui/0,5 ml

027015332 - «40000 ui soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 20000 ui/0,5 ml

027015344 - «30.000 ui/0,75 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con 0,75 ml

027015357 - «30.000 ui/0,75 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite con 0,75 ml

027015369 - «30.000 ui/0,75 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite con 0,75 ml

È, inoltre autorizzata la rettifica dello standard terms della descrizione delle confezioni da:

027015142 - «2.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 1.000 ui/0,5 ml

027015155 - «4.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 2.000 ui/0,5 ml

027015167 - «10.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 3.000 ui/0,3 ml

027015179 - «10.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 4.000 ui/0,4 ml

027015181 - «10.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 10.000 ui/1 ml

027015231 - «10.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 5.000 ui/0,5 ml

027015243 - «10.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 6.000 ui/0,6 ml

027015268 - «10.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 8.000 ui/0,8 ml

027015282 - «40.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 40.000 ui/1 ml

027015294 - «40.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 40.000 ui/1 ml

027015306 - «40.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 40.000 ui/1 ml

027015318 - «40.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 20.000 ui/0,5 ml

027015320 - «40.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 20.000 ui/0,5 ml

027015332 - «40.000 ui/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 20.000 ui/0,5 ml

027015344 - «30.000 ui/0,75 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 30.000 ui/0,75 ml

027015357 - «30.000 ui/0,75 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe da 30.000 ui/0,75 ml

027015369 - «30.000 ui/0,75 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 30.000 ui/0,75 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano (MI), Via Michelangelo Buonarroti, 23, cap 20093, Italia, codice fiscale 00962280590

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zestril».

Estratto determina V&A n. 1486 del 20 settembre 2016

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZESTRIL;

Numero di procedura: n. SE/H/0527/001-005/II/060

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezion 4.4 e 4.5 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ZESTRIL, nelle forme e confezioni sottoelencate:

026834010 - «5 mg compresse» 14 compresse

026834022 - «20 mg compresse» 14 compresse

026834034 - «10 mg compresse» 14 compresse

026834059 - «5 mg compresse» 28 compresse

026834061 - «5 mg compresse» 42 compresse

026834073 - «20 mg compresse» 28 compresse

026834085 - «20 mg compresse» 42 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (MI), Palazzo Ferraris, Via Ludovico il Moro 6/C, cap 20080, Italia, codice fiscale 00735390155

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07108

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopinovo».

Estratto determina V&A/1488 del 20 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.b)

Relativamente al medicinale: CLOPINOVO

Numero procedura europea: DE/H/1925/001/II/018

Titolare AIC: Errekappa Euroterapici S.p.a.

Aggiunta di un nuovo produttore di principio attivo supportato da ASMF: Pharmathen S.A (produttore Saurav Chemicals Limited).

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte: I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07109

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.a., in Napoli.

Con la determinazione n. aG - 32/2016 del 14 settembre 2016 è stata revocata, l'autorizzazione alla produzione di GAS MEDICINALI dell'officina farmaceutica sita in Napoli (NA) Via Nuova delle Brecce, 240, rilasciata alla società Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.a..

16A07110

MINISTERO DELL'INTERNO

Rideterminazione della sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2014, da applicare alla Città Metropolitana di Torino.

Si comunica che in data 23 settembre 2016 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente la rideterminazione della sanzione da applicare alla Città Metropolitana di Torino per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec18-16.html.

16A07073

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nuova procedura per la formazione delle graduatorie regionali per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre - CH 58 UHF nella Regione Marche.

Si rende noto che a conclusione della procedura per l'assegnazione della frequenza coordinata CH 58 UHF disponibile nella Regione Marche, di cui al bando del 2 maggio 2016, la stessa non è stata aggiudicata ad alcun operatore di rete.

Il Ministero dello sviluppo economico ha proceduto in data 29 settembre 2016 all'adozione di un secondo bando per l'assegnazione dei diritti d'uso di tale frequenza.

Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire in cartaceo e su supporto elettronico CD/r, unitamente agli allegati, al Ministero dello sviluppo economico, viale America n. 201 - 00144 Roma, Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali - Divisione IV, piano quinto, stanza A553 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal 5 ottobre al 20 ottobre 2016, tramite consegna a mano ovvero corriere o posta assicurata.

Le domande pervenute oltre il termine previsto saranno escluse dalla procedura.

Il contenuto integrale dei provvedimenti è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it area tematica comunicazioni.

16A07218

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 27 settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: "Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 1° agosto 2016 e scadenza 1° dicembre 2026, quinta e sesta tranche.". (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 229 del 30 settembre 2016).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, seconda colonna, all'articolo 2, dopo il primo capoverso, deve intendersi inserito il seguente: "La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.".

16A07260

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-233) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.